


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 dicembre 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1996, n. 14.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e al bilancio pluriennale 1996/1998 - I provvedimento Pag. 3

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1995, n. 71.

Rifinanziamento anno 1995 della L.R. 18 novembre 1994, n. 86 (Intervento finanziario regionale in favore dei Comuni per l'ampliamento e la realizzazione delle discariche RSU al fine di fronteggiare le emergenze comprensoriali) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 72.

Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sez. Urbani-
stica - Indennità Pag. 3

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 73.

Interventi della Regione Abruzzo a favore del Consorzio
Autonomo Ente Fiera di Lanciano Pag. 4

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 74.

Coordinamento e integrazione del trasporto su gomma con
quello ferroviario Pag. 4

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 75.

Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere Pag. 5

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 76.

Rifinanziamento della L.R. 11 aprile 1990, n. 38, recante:
«Adesione della Regione Abruzzo all'Istituto Adriatico per la
Storia del Principato tra Adriano e Diocleziano» Pag. 12

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 77.

Interventi a sostegno dello sport non professionistico abru-
zese ai massimi livelli Pag. 12

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1996, n. 23.

Norme per l'inquadramento del personale dei disciolti con-
sorzi di bonifica di cui all'art. 15 legge regionale 21 gennaio
1984, n. 4 Pag. 13

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1996, n. 24.

Disciplina delle cooperative sociali Pag. 14

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1996, n. 24.

Ulteriori norme integrative e modificative della legge regio-
nale 22 aprile 1993, n. 11 Pag. 17

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1996, n. 26.

Modificazioni alla legge regionale 8 febbraio 1995 n. 10
«Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria
delle Unità Sanitarie Locali e delle altre Aziende del Servizio
Sanitario Regionale» già modificata dalla legge regionale 15
novembre 1995 n. 53 Pag. 18

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1996, n. 26.

Disciplina del servizio del telesoccorso-telecontrollo.
Pag. 18

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1996, n. 28.

Modifica della denominazione del Comune di Nughedu di
San Nicolò in «Nughedu San Nicolò» Pag. 19

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1996, n. 29.

Proroga dei termini per l'utilizzo dei fondi di cui alle leggi regionali 6 settembre 1976, n. 45 (Finanziamenti regionali alle Province, ai Comuni ed ai loro Consorzi, agli organismi comprensoriali per l'attuazione di programmi di intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico) e 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici). Pag. 20

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1996, n. 30.

Norme di modifica dell'art. 7 della L.R. 1° ottobre 1993, n. 50 (Modifiche alla legge finanziaria 1993) e dell'art. 13 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 (Legge finanziaria 1994), in materia di mattatoi Pag. 20

REGIONE CALABRIA**LEGGE REGIONALE 8 agosto 1996, n. 19.**

Conto consultivo della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1992 Pag. 20

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1996, n. 20.

Integrazione alla legge regionale approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 117 del 24 giugno 1996, recante: «Conto consultivo della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1992» Pag. 21

REGIONE BASILICATA**LEGGE REGIONALE 8 luglio 1996, n. 32.**

Interventi per la realizzazione di infrastrutture e supporto del sistema turistico della Basilicata Pag. 21

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1996, n. 33.

Disciplina transitoria della caccia per la stagione venatoria 1995/1996. Differimento dei termini previsti dall'art. 46, primo comma, della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 . . . Pag. 22

REGIONE VENETO**LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 19.**

Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 «Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale» e successive modificazioni e integrazioni Pag. 23

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 20.

Partecipazione della Regione del Veneto alle celebrazioni promosse per il terzo centenario della nascita di Giovanni Battista Tiepolo (1696-1996) Pag. 24

REGIONE VALLE D'AOSTA**LEGGE REGIONALE 12 luglio 1996, n. 16.**

Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme. Pag. 24

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 29.**

Modifica ed integrazione alla L.R. 16 maggio 1994 n. 20 «Norme per la qualificazione della impresa artigiana». Pag. 25

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 30.

Norme in materia di programmi speciali d'area . . . Pag. 26

REGIONE CAMPANIA**LEGGE REGIONALE 7 agosto 1996, n. 17.**

Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania Pag. 28

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1996, n. 14.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e al bilancio pluriennale 1996/1998 - I provvedimento.*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del 1° luglio 1996)**(Omissis).*

96R0514

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1995, n. 71.

Rifinanziamento anno 1995 della L.R. 18 novembre 1994, n. 86 (Intervento finanziario regionale in favore dei Comuni per l'ampliamento e la realizzazione delle discariche RSU al fine di fronteggiare le emergenze comprensoriali).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli interventi previsti e disciplinati dalla L.R. 18 novembre 1994, n. 86 e successive integrazioni sono attuati anche per l'anno 1995 ed a tale fine è autorizzata per il medesimo anno la spesa di L. 1.450.000.000.

Al relativo onere si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995.

(Omissis).

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 27 aprile 1995

DEL COLLE

96R0886

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 72.

Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sez. Urbanistica - Indennità.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai Componenti del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sez. Urbanistica e Beni Ambientali - è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta, e per non più di una seduta al giorno, nella misura di L. 100.000 (centomila).

Art. 2.

Ai predetti componenti spetta una indennità di trasferta di L. 20.000 e il rimborso integrale delle spese di trasporto se effettuato con mezzi pubblici, o una indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro percorso con mezzo proprio, entro i limiti del territorio regionale.

Art. 3.

Ai Componenti del Comitato dipendenti regionali e provinciali le indennità di cui agli artt. 1 e 2 spettano esclusivamente se la seduta, cui hanno effettivamente partecipato, è svolta in orario diverso da quello di servizio.

Art. 4.

I limiti delle indennità previsti dalla presente legge sono aggiornati all'inizio di ogni triennio con decreto del Presidente della Giunta entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il primo aggiornamento avrà luogo il 1° gennaio 1996.

Art. 5.

All'onere ammontante presuntivamente in L. 30.000.000 (trenta milioni), derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per quanto concerne il gettone di presenza di tutti i componenti, con lo stanziamento di cui al cap. 011425, mentre per quanto riguarda le indennità di trasferta, rimborso spese ecc. si fa fronte, separatamente, per il personale regionale, sul cap. 011401, per i membri esterni sul richiamato cap. 011425 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 ed ai componenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 aprile 1995

DEL COLLE

96R0887

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 73.

Interventi della Regione Abruzzo a favore del Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1995*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Abruzzo considera di preminente interesse regionale l'attività del Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano per la promozione delle attività agricole e produttive.

Art. 2.

1. La Giunta Regionale eroga per l'anno 1995 un contributo straordinario in favore del Consorzio predetto di L. 1.500.000.000.

2. Tale somma sarà utilizzata dal Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano anche per il pagamento delle passività pregresse a condizione che il contributo regionale concorra a determinare l'estinzione dell'esposizione debitoria.

Art. 3.

1. La concessione del contributo di cui al precedente art. 2 è subordinata alla presentazione, da parte dell'Ente di un piano di risanamento finanziario da attuare entro il 31 dicembre 1995..

Art. 4.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1995, in L. 1.500.000.000 si provvede:

quanto a L. 700.000.000 ai sensi dell'art. 38 della L.R. 81/77, mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 13 dell'elenco n. 3 iscritta al cap. 323000 - Fondo globale per spese correnti del bilancio per l'esercizio 1994;

quanto a L. 800.000.000 mediante utilizzazione della partita 3 dell'elenco n. 3 iscritta al cap. 323000 - Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi per spese correnti - del bilancio per l'esercizio 1995, che viene ridotto in termini di competenza e di cassa per un importo di pari ammontare.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso è istituito ed iscritto nel settore 25, titolo I, categoria 6, il cap. 251681 con la seguente denominazione: «Contributo straordinario a favore del Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano» con lo stanziamento, in termini di competenza di L. 1.500.000.000 e in termini di cassa di L. 800.000.000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 aprile 1995

DEL COLLE

96R0888

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 74.

Coordinamento e integrazione del trasporto su gomma con quello ferroviario.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 23 maggio 1995*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo promuove l'integrazione funzionale e l'interscambio tra modi e linee diverse di trasporto pubblico di persone, per favorire la circolazione e la mobilità, perseguendo nel contempo obiettivi di razionalizzazione dalla spesa.

2. A tal fine stabilisce, in attesa della riforma della legge regionale sul trasporto pubblico locale, intese con le Ferrovie dello Stato S.p.A. e con la Gestione Governativa Ferrovia Adriatica Sangritana per la integrazione e il coordinamento degli orari e delle tariffe, per fasi ed anche per specifici ambiti territoriali, evitando interferenze tra i due sistemi di trasporto.

Art. 2.

Tariffe

1. Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 1 la Giunta Regionale procederà:

a) alla adozione di una politica tariffaria volta al coordinamento delle tariffe in atto sulle autolinee con quelle praticate sulle ferrovie;

b) alla individuazione ed adozione di titoli di viaggio che consentano all'utenza di fruire in modo integrato di tutti i servizi di trasporto di persone disponibili nel territorio regionale.

2. In via sperimentale, il trasporto plurimodale può realizzarsi mediante apposita convenzione tra le aziende esercenti il trasporto pubblico locale.

3. Essa dovrà contenere l'indicazione delle relazioni oggetto della plurimodalità e delle tariffe integrate, la cui misura può ridursi fino ad un massimo del 15 per cento di quelle regionali vigenti. Detta convenzione troverà attuazione a seguito di approvazione della Giunta Regionale.

Art. 3.

Orari

1. In prospettiva di una piena informatizzazione dei relativi flussi di informazione, l'aggiornamento e la modifica dei programmi d'esercizio delle autolinee regionali sono disposti dal Settore Trasporti, due volte l'anno, in concomitanza con l'elaborazione dell'orario invernale ed estivo delle Ferrovie dello Stato.

2. A tal fine viene organizzata un'apposita conferenza istruttoria, aperta alla partecipazione dei concessionari di servizi di trasporto regionale, delle Ferrovie dello Stato, della Gestione Governativa Ferrovia Adriatica, Sangritana, delle Province, dei Comuni e di altri soggetti rappresentativi dell'utenza.

Art. 4.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 aprile 1995

DEL COLLE

96R0889

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 75.

Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 12 del 23 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

Oggetto della legge

La presente legge, nell'ambito delle competenze regionali in materia di turismo, disciplina le strutture ricettive extralberghiere:

- case per ferie;
- ostelli per la gioventù;
- rifugi montani ed escursionistici;
- esercizi di affittacamere;
- case ed appartamenti per vacanze;
- residenze di campagna;
- alloggi agrituristici.

TITOLO II
CASE PER FERIE

Art. 2.

Definizione di case per ferie

Le case per ferie sono strutture ricettive gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici e privati, associazioni e organismi operanti statutariamente senza fini di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose o sportive, ed attrezzate per il soggiorno temporaneo di propri dipendenti e loro familiari, a gruppi ed anche singolarmente.

Nelle case per ferie possono, altresì essere ospitati gli assistiti dagli enti di cui al comma precedente e, purché venga stipulata apposita convenzione, i dipendenti e i familiari di altre aziende o assistiti da altri enti.

La disciplina delle case per ferie si applica ai complessi ricettivi gestiti senza scopo di lucro per il conseguimento delle finalità indicate nel primo comma del presente articolo e che, in relazione alla particolare funzione svolta, vengono denominati centri di vacanze per minori, colonie, pensionati universitari, case religiose di ospitalità, casa della giovane e simili.

Non rientrano nella tipologia delle case per ferie le case di convivenza religiosa e le tipologie ricettive specificatamente disciplinate da leggi regionali sull'assistenza ai malati e alle persone anziane.

Art. 3.

Requisiti tecnici, igienico-sanitari e servizi

Le case per ferie devono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti in materia dalle norme di legge e dai regolamenti edilizi comunali in vigore.

Devono, comunque, essere dotate di:

- a) 2 wc ogni 12 posti letto o frazione, 2 bagni o docce ogni 20 posti letto o frazione (in settori separati per uomini e donne), 1 lavabo ogni 4 posti letto o frazione. Detti rapporti sono calcolati non computando le eventuali camere dotate di servizi igienici privati;
- b) uno o più locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva minima di mq. 25 per i primi 10 posti letto, con un incremento di mq. 0,50 per ogn. posto letto in più;
- c) idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei Vigili del Fuoco;
- d) impianti elettrici conformi alle norme CEI;
- e) cassetta di pronto soccorso come da indicazioni dell'autorità sanitaria;
- f) servizio di telefono ad uso comune, e servizio citofonico interno.

Nelle case per ferie devono, inoltre, essere assicurate:

la fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda nei lavandini e nelle docce, ed il riscaldamento (quest'ultimo obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva);

la fornitura di biancheria pulita da letto e da bagno ad ogni nuovo ospite ed il cambio con frequenza almeno settimanale;

la pulizia e il riassetto giornaliero dei locali.

Art. 4.

Requisiti minimi delle camere da letto

Le camere da letto devono avere:

- 1) una superficie minima, al netto di spazi per disimpegno e di ogni altro locale accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto, e di mq. 14 per le camere a due letti;
- 2) un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più, per un massimo di 4 posti letto per camera;
- 3) un'altezza minima delle camere per soffitti orizzontali, non inferiore a mt. 2,70, ovvero a mt. 2,40 per località al di sopra dei 750 metri s.l.m.;

4) un'altezza media delle camere, per soffitti inclinati, non inferiore a mt. 2,70, ovvero a mt. 2,40 per le località al di sopra dei 750 metri s.l.m., con un minimo, nel punto più basso non inferiore a mt. 1,80;

5) un arredamento minimo composto da letto con rete, materasso e cuscino, sedia o sgabello, scomparto armadio, per persona, e cestino porta rifiuti per camera.

A ciascun posto-base potrà essere sovrapposto un'altro letto, con il sistema a castello; in tal caso le superfici di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere ridotte del 10% purché la cubatura minima per persona non risulti inferiore a mc. 10,80 o, nelle località situate a quote superiori a mt. 750 di altitudine, a mc. 9,60.

Art. 5.

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, previa classificazione da parte dell'Ente preposto, in conformità delle leggi regionali che regolano la materia.

La domanda di classificazione, va corredata:

a) della documentazione di cui all'art. 21 della richiamata L.R. n. 11/1993 e successive modificazione (il certificato di iscrizione alla Sezione speciale del Registro esercenti il commercio va allegato per i privati e per gli altri soggetti per i quali l'iscrizione è obbligatoria; in caso di società va allegato il certificato del legale rappresentante o dell'istitutore dallo stesso preposto);

b) della eventuale convenzione di cui al 2° comma del precedente art. 2;

c) dell'atto costitutivo e dello statuto, al fine dell'accertamento della reale natura dell'attività.

La domanda, inoltre, deve espressamente indicare:

- 1) la denominazione dell'esercizio;
- 2) il proprietario della struttura;
- 3) il soggetto responsabile della struttura;
- 4) gli utilizzatori della struttura;
- 5) il numero massimo dei posti letto;
- 6) i servizi forniti oltre l'alloggio;
- 7) la durata minima e massima della permanenza degli ospiti;
- 8) i periodi di apertura.

Gli elementi di cui ai punti dall'1 all'8 del comma precedente devono essere evidenziati nella autorizzazione comunale.

Art. 6.

Somministrazione di cibi e bevande

L'autorizzazione di cui al precedente art. 5 può comprendere anche quella per la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate.

Con distinta autorizzazione potrà altresì essere consentita, sempre limitatamente alle persone alloggiate, la somministrazione di bevande superalcoliche.

TITOLO III OSTELLI PER LA GIOVENTÙ

Art. 7.

Definizione

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per fornire vitto e/o alloggio a studenti e giovani (di norma di età non superiore ai 30 anni) e, comunque, a persone fisiche aderenti ad associazioni giovanili legalmente riconosciute ed agli accompagnatori dei gruppi, gestite in genere da enti pubblici, associazioni, enti religiosi, operanti statutariamente senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive.

Art. 8.

Gestione affidata a privati

Nel rispetto delle finalità di cui al precedente articolo, gli enti o le associazioni proprietari di ostelli, possono affidarne la gestione ad operatori privati, con apposita convenzione, previamente assentita dall'Ente preposto alla classificazione.

Detti operatori sono tenuti ad iscriversi alla Sezione speciale del Registro esercenti il commercio relativa ai titolari di imprese turistico-ricettive, di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 9.

Classificazione

Gli ostelli per la gioventù sono classificati in base ai requisiti posseduti) con l'assegnazione di un numero di stelle da una a due.

Art. 10.

Requisiti e dotazioni comuni

Gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti in materia dalle norme di legge e dai regolamenti edilizi comunali in vigore.

In particolare devono avere:

- 1) idonei dispositivi elettrici conformi alle norme CEI e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni, dei Vigili del Fuoco;
- 2) cassetta di pronto soccorso come da indicazione della competente autorità sanitaria;
- 3) servizio di telefono ad uso comune;
- 4) una stanza dove poter lavare e stendere i panni;
- 5) una stanza, chiusa a chiave dal custode, con armadietti muniti di serratura e chiave, per la custodia di valuta, effetti ed oggetti personali.

Devono, inoltre, assicurare:

- la fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda nei lavandini e nelle docce, ed il riscaldamento (quest'ultimo obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva);
- la pulizia ed il riassetto giornaliero dei locali;
- la seguente dotazione minima per posto letto:
 - scaffale o armadietto per bagagli;
 - coperta da letto;
 - lampada da letto;
 - sgabello o panca;
 - n. 2 appendiabiti;
 - cestino portarifiuti.

Art. 11.

Classificazione ad una stella

Gli ostelli per la gioventù devono, oltre, possedere, oltre ai requisiti comuni di cui al precedente art. 10, i seguenti requisiti tecnici ed igienico-sanitari minimi:

- 1) camere a più posti letto, eventualmente disposti anche con il sistema a castello, di superficie utile non inferiore a mq. 4 per ogni posto letto; nel caso di biglietti a castello, la superficie utile per posto letto può essere ridotta del 10% purché la cubatura minima per persona non risulti inferiore a mc. 10,80 o, nelle località situate a quote superiori a 750 mt. di altitudine, a mc. 9,60;
- 2) altezza delle camere come ai punti 3) e 4) del precedente art. 4;
- 3) 2 wc ogni 20 posti letto o frazione, 2 docce ogni 24 posti letto o frazione (in settori separati per uomini e donne), un lavabo ogni 10 posti letto o frazione, dotato di asciugamani elettrico, specchio e spina per rasoio;
- 4) locali comuni di soggiorno, di norma distinti dalla sala da pranzo di ampiezza complessiva minima di mq. 25 per i primi 10 posti letto, aumentata di mq. 0,50 per ogni posto letto in più;
- 5) camera da letto separata per la guida, ove possibile.

Art. 12.

Classificazione a due stelle

Gli ostelli per la gioventù per poter essere classificati a due stelle devono possedere, oltre ai requisiti comuni di cui al precedente art. 10, i seguenti requisiti tecnici ed igienico-sanitari minimi:

- 1) camere con un massimo di 6 posti letto, tutti a terra, con una superficie utile non inferiore a mq. 5 per ogni posto letto;
- 2) altezza delle camere come ai punti 3) e 4) del precedente art. 4;
- 3) 2 wc ogni 12 posti letto o frazione, 2 bagni o docce ogni 20 posti letto o frazione (in settori separati per uomini e donne), un lavabo ogni 6 posti letto o frazione con specchio e spina per rasoio;
- 4) uno o più locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva minima di mq. 1 per ogni posto letto, e comunque con un minimo di mq. 24;
- 5) camere e servizi disposti in settori separati per uomini e donne;
- 6) camera da letto separata per la guida.

Devono, inoltre, assicurare la fornitura di biancheria pulita da letto e da bagno ad ogni nuovo ospite ed il cambio con frequenza almeno settimanale.

La mancanza di uno solo dei requisiti sopra specificati non consente la classificazione a due stelle.

Art. 13.

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

L'apertura e la gestione di un ostello per la gioventù sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione comunale, previa classificazione da parte della Provincia, in conformità di quanto disposto dal Titolo II della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11.

La domanda di classificazione, va corredata:

a) della documentazione di cui all'art. 21 della richiamata L.R. n. 11/1993 (il certificato di iscrizione alla Sezione speciale del Registro esercenti il commercio va allegato per i privati e per gli altri soggetti per i quali l'iscrizione è obbligatoria);

b) della eventuale convenzione di cui al precedente art. 8;

c) dell'atto costitutivo e dello statuto.

La domanda, inoltre, deve espressamente indicare:

- 1) la denominazione dell'esercizio;
- 2) il nome del titolare e del gestore;
- 3) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
- 4) il numero massimo dei posti letto;
- 5) il tipo di gestione e dei servizi forniti che devono, in ogni caso, garantire l'uso delle strutture in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso;
- 6) i periodi di apertura;
- 7) l'eventuale durata minima e massima di permanenza degli ospiti;
- 8) il regolamento interno per l'uso della struttura.

Gli elementi di cui ai punti dall'1) al 7) del comma precedente devono essere evidenziati nella autorizzazione comunale.

Art. 14.

Somministrazione di cibi e bevande

L'autorizzazione di cui al precedente art. 13 può comprendere anche quella per la somministrazione di cibi e bevande.

TITOLO IV

RIFUGI MONTANI - RIFUGI ESCURSIONISTICI - BIVACCHI

Art. 15.

Definizione di rifugio montano

I rifugi montani sono strutture minimali idonee a soddisfare le elementari esigenze di alloggio e, eventualmente, di vitto degli escursionisti, situate, a tal fine, in zone favorevoli ad ascensioni ed escursioni, ad altitudine non inferiore a metri 1.000, fuori da centri urbani, non servite da strade aperte al traffico ordinario.

Art. 16.

Costruzione di nuovi rifugi montani

La costruzione di nuovi rifugi montani può essere realizzata esclusivamente da enti o associazioni statutariamente operanti senza scopo di lucro nel settore alpinistico, escursionistico e speleologico e solo mediante trasformazione e/o riuso di manufatto esistente, e purché tale riattamento non comporti un incremento volumetrico del volume esistente superiore al 30%.

Art. 17.

Definizione di rifugio escursionistico

Sono rifugi escursionistici le strutture idonee a fornire ospitalità e ristoro, in zone montane a quote non inferiori a mt. 700 di altitudine, servite anche da strade aperte al traffico ordinario, ubicate anche in prossimità di centri abitati, gestite direttamente dal proprietario o date in gestione, mediante convenzione, a terzi privati.

Nuovi rifugi escursionistici, potranno essere realizzati solo da enti o associazioni statutariamente operanti senza scopo di lucro nel settore alpinistico, escursionistico e speleologico.

Art. 18.

Definizione di bivacco fisso

Sono bivacchi fissi i locali incustoditi e sempre aperti, siti in luoghi di alta montagna e di difficile accesso o posti su percorsi lunghi e gravosi di interesse alpinistico, escursionistico, naturalistico, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo di alpinisti.

Chiunque intenda attivare un bivacco fisso, deve ottenere l'autorizzazione dal Comune competente per territorio.

Art. 19.

Classificazione dei rifugi montani

I rifugi montani possono essere custoditi o incustoditi.

Art. 20.

Requisiti tecnici ed igienico-sanitari dei rifugi montani incustoditi

I rifugi montani per poter essere classificati, devono possedere requisiti idonei per ricovero ed il pernottamento degli ospiti.

In particolare devono disporre di:

- a) attrezzatura per cucina comune;
- b) spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande;
- c) spazio attrezzato per il pernottamento con letti e brande anche disposti a castello o con giacigli, soppalchi, tavolati, dotati di materassi e coperte;
- d) un locale di fortuna sempre aperto e fruibile;
- e) servizio igienico-sanitario, anche rudimentale.

I rifugi devono, inoltre, essere dotati di:

- 1) cassetta di pronto soccorso;
- 2) adeguato impianto di illuminazione;
- 3) idoneo impianto per la protezione dalle scariche atmosferiche;
- 4) una piazzola per l'atterraggio di elicotteri, situata nelle vicinanze del rifugio;
- 5) impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle eventuali acque reflue.

Art. 21.

Requisiti tecnici ed igienico sanitari dei rifugi montani custoditi

I rifugi montani custoditi, oltre a quanto previsto sub *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* ed ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 20, devono disporre, inoltre, di:

- 1) un custode-gestore;
- 2) alloggio riservato per lo stesso;
- 3) servizio igienico-sanitario;
- 4) riserva di acqua potabile;
- 5) posto telefonico o dotazione di apparecchiatura radio-telefonica o similari, di potenza tale da consentire il collegamento con la più vicina stazione del C.N.S.A. e/o della Protezione Civile regionale;
- 6) impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue.

Art. 22.

Custode-gestore

Il custode-gestore, scelto preferibilmente tra guide di montagna o maestri di sci e, comunque, tra persone che abbiano conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio ed ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini, deve:

- essere in possesso del titolo di studio della scuola d'obbligo;
- essere iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC);
- essere, in possesso della tessera sanitaria, rilasciata dall'Autorità sanitaria competente;

godere del libero e pieno esercizio dei propri diritti e non essere nelle condizioni ostative previste dalle norme vigenti in materia di buona condotta e di prevenzione antimafia.

L'affidamento in gestione-custodia di un rifugio montano o escursionistico, è condizionato all'assenso dell'Ente preposto alla classificazione, al quale va inoltrata domanda, corredata della documentazione necessaria e di copia della convenzione da stipulare.

Art. 23.

Requisiti tecnici ed igienico-sanitari minimi dei rifugi escursionistici

I rifugi escursionistici devono assicurare i servizi e possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari richiesti per le case per ferie negli articoli 3 (escluso punto *b)*) e 4 della presente legge.

Devono, inoltre, disporre di:

- 1) un custode-gestore;
- 2) uno spazio separato ed attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande;
- 3) uno spazio separato ed attrezzato di soggiorno per gli ospiti.

Art. 24.

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

L'esercizio dell'attività dei rifugi montani ed escursionistici è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal competente Comune, previa classificazione da parte dell'Ente preposto, in conformità delle leggi regionali che regolano la materia.

La domanda di classificazione, va corredata:

- 1) della documentazione di cui all'art. 21 della richiamata L.R. n. 11/1993 (il certificato di iscrizione alla sezione speciale del Registro gli esercenti il commercio va allegato per i privati e per gli altri soggetti per i quali l'iscrizione è obbligatoria);
- 2) della tabella delle tariffe relative ai vari servizi offerti con l'indicazione delle modalità di applicazione delle stesse.

La domanda, inoltre, deve espressamente indicare:

- 1) la denominazione dell'esercizio;
- 2) il proprietario della struttura;
- 3) l'altitudine della località;
- 4) il tipo di costruzione;
- 5) le vie di accesso;

- 6) la capacità ricettiva (massimo dei posti letto, w.c., lavabi);
- 7) i periodi di apertura;
- 8) il soggetto responsabile della struttura che deve sottoscrivere la domanda per accettazione, quando si tratti di rifugio con custode.

Gli elementi di cui ai punti dall'1) all'8) devono essere evidenziati nell'autorizzazione comunale.

Art. 25.

Somministrazione di cibi e bevande

Nel caso di rifugi classificati «montani custoditi» o «escursionistici», l'autorizzazione di cui al precedente art. 24 può comprendere anche quella per la somministrazione di cibi e bevande, ivi comprese le bevande superalcoliche.

TITOLO V

ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

Art. 26.

Definizione

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di 6 camere ubicate in non più di 2 appartamenti mobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

Gli «affittacamere» possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.

Art. 27.

Requisiti e dotazioni comuni

I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali edilizie ed igienico-sanitarie, previste dalle leggi e dai regolamenti igienico-edilizi comunali.

Art. 28.

Servizi

Gli affittacamere devono assicurare i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo dell'alloggio:

- 1) la pulizia e riassetto dei locali ad ogni cambio di cliente e almeno una volta la settimana;
- 2) la fornitura di biancheria pulita da letto e da bagno ad ogni nuovo ospite ed il cambio con frequenza almeno settimanale;
- 3) fornitura di energia elettrica, di gas, o altra fonte per illuminazione e riscaldamento (quest'ultimo obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva);
- 4) fornitura di acqua calda e fredda nei lavandini e nelle docce o bagni;
- 5) telefono ad uso comune.

Art. 29.

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

L'esercizio dell'attività di affittacamere è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, previa classificazione da parte dell'Ente preposto, in conformità delle leggi regionali che regolano la materia.

La domanda di classificazione va corredata della documentazione, di cui all'art. 21 della richiamata L.R. n. 11/1993, e della tabella delle tariffe relative ai servizi offerti, con l'indicazione delle modalità di applicazione delle stesse.

La domanda, inoltre, deve espressamente indicare:

- 1) la denominazione dell'esercizio;
- 2) le generalità del titolare;
- 3) numero ed ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;
- 4) numero massimo dei posti letto;
- 5) servizi igienico-sanitari a disposizione degli ospiti;

6) eventuali servizi accessori (oltre quelli obbligatori di cui all'art. 28) offerti all'utenza;

7) periodi di esercizio dell'attività.

Gli elementi di cui ai punti dall'1 al 7 devono essere evidenziati nell'autorizzazione comunale.

TITOLO VI

CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE

Art. 30.

Definizione

Sono «case per vacanze» o «appartamenti per vacanze» le unità abitative composte di uno o più locali arredati, dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiore a sette giorni.

Agli effetti della presente legge si considera, comunque, gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di 3 o più case o appartamenti e li concede in affitto con le modalità e nei limiti di cui al 1° comma.

Art. 31.

Residence

Rientrano nella tipologia e sono soggetti alla disciplina delle «case ed appartamenti per vacanze» le strutture ricettive costituite da più unità abitative mono e/o plurilocali, denominate «residence» gestite per l'affitto con le modalità e nei limiti di cui al 10 comma del precedente art. 30.

Nella fattispecie di cui al comma precedente si può utilizzare il termine «residence» purché preceduto o seguito dalla locuzione «casa (case) per vacanze» o «appartamento» (appartamenti) per vacanze».

Art. 32.

Appartamenti mobiliati per uso turistico

Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di affittacamere e delle case ed appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione a forestieri case ed appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo disponibilità, senza la fornitura di servizi complementari.

Coloro che intendano dare alloggio a forestieri secondo le modalità stabilite nel 1° comma per un periodo superiore a dieci giorni sono tenuti a darne comunicazione a norma del titolo 4° della L.R. n. 11/1993, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

Tale comunicazione deve essere inviata entro due giorni dall'inizio della locazione.

La omessa, tardiva, errata o incompleta segnalazione è punibile nella misura stabilita dal 1° comma dell'art. 11 della richiamata legge regionale n. 11/1993.

Art. 33.

Divieto di offerta di vitto

La gestione di case ed appartamenti per vacanze non può comprendere, comunque, la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati, caratteristici delle aziende alberghiere.

Art. 34.

Requisiti tecnici ed igienico-sanitari

Le strutture nelle quali si esercita l'attività ricettiva di cui ai precedenti articoli 30 e 31 devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

Art. 35.

Dotazioni, prestazioni, servizi

Le case e gli appartamenti per vacanze devono essere arredati in modo decoroso, anche se sobrio.

Le camere da letto devono essere dotate di letto con rete, materasso e cuscino, sedia o sgabello, scomparto armadio, comodino e lampada, per persona.

La cucina (o l'angolo cottura) deve essere completa di fornello con due fuochi a piastra e relativa alimentazione, frigorifero, lavello con scolapiatti, stoviglie e posateria. La zona pranzo-soggiorno deve essere arredata con mobile-credenza, tavolo e sedie in numero sufficiente per gli ospiti.

Il bagno deve essere completo di tazza wc con cassetta di cacciata d'acqua, lavandino, bidet, doccia o vasca.

Nelle case ed appartamenti per vacanze devono essere assicurate le seguenti prestazioni minimali:

1) fornitura costante di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento (l'obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva) ed eventualmente gas;

2) manutenzione ordinaria, ai fini della piena efficienza, delle unità abitative e degli arredi.

Art. 36.

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività di gestione

L'esercizio dell'attività di gestione di case ed appartamenti per vacanze in forma imprenditoriale, di cui al I ed al II comma del precedente articolo 32, è soggetta a preventiva autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, previa classificazione da parte dell'Ente preposto; in conformità delle leggi regionali che regolano la materia.

La domanda di classificazione, corredata della documentazione di cui all'art. 21 della richiamata legge regionale n. 11/1993, deve espressamente indicare:

- 1) denominazione dell'esercizio (obbligatoria nel caso di «residence»);
- 2) generalità o denominazione del richiedente;
- 3) generalità del gestore;
- 4) numero, ubicazione e caratteristiche delle case ed appartamenti che vengono gestiti;
- 5) periodi di esercizio dell'attività.

I titolari o preposti (in caso di società il legale rappresentante o l'istitutore dallo stesso preposto) o gestori della suddetta attività ricettiva sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale del Registro degli Esercenti il Commercio, relativa ai titolari di imprese turistico-ricettive di cui all'art. 5 legge 17 maggio 1983 n. 217.

Il titolare dell'autorizzazione a gestire case ed appartamenti per vacanze è tenuto a comunicare all'Ente preposto alla classificazione ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.

La omessa, tardiva, errata o incompleta segnalazione è punibile nella misura stabilita dal 1° comma dell'art. 11 della legge regionale n. 11/1993.

TITOLO VII

RESIDENZE DI CAMPAGNA

Art. 37.

Definizione

Le residenze di campagna (country-houses) sono strutture ricettive dotate di camere con annessi servizi igienico-sanitari ed eventuale angolo di cottura, e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, realizzate mediante ristrutturazione e riqualificazione di fabbricati siti in zone agricole, quali ville padronali o cascinali rurali, che dispongono di servizi di ristorazione ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.

Art. 38.

Requisiti tecnici, igienico-sanitari e servizi

Le residenze di campagna devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, ed avere una ricettività minima di venti posti-letto ed una pertinenza di terreno inedificato di almeno settemila metri quadri.

Nelle residenze di campagna devono essere assicurate, a cura del gestore:

la fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda nei lavandini e nelle docce ed il riscaldamento (quest'ultimo obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva);

la fornitura di biancheria pulita da letto e da bagno ad ogni nuovo cliente ed il cambio con frequenza bisettimanale;

la pulizia ed il riassetto dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana.

Le residenze di campagna devono disporre:

di posto telefonico o dotazione di apparecchiatura radio-telefonica o similari di potenza tale da consentire il collegamento con la più vicina stazione della Protezione Civile regionale;

di servizio di prima colazione e di ristorazione, a cura del gestore, in locale apposito, caratterizzato dall'offerta di prodotti tipici locali;

di area, ricompresa in quella di pertinenza di cui al primo comma, di una superficie non inferiore a mq 2.000, sistemata a prato, verde attrezzato, spazi per la ristorazione ed il soggiorno all'aperto e per l'animazione sportivo- ricreativa.

Art. 39.

Requisiti minimi delle camere da letto

Le camere da letto devono possedere i requisiti minimi previsti dall'art. 4 della presente legge per le case per ferie.

Il locale bagno può essere realizzato anche senza vano antibagno, ma deve essere fornito di apertura all'esterno o dotato di impianto di aspirazione forzata meccanica idonea a consentire il ricambio dell'aria.

Art. 40.

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

L'esercizio dell'attività ricettiva nella residenza di campagna è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, previa classificazione da parte dell'Ente preposto, in conformità delle leggi regionali che regolano la materia.

La domanda di classificazione va corredata della documentazione di cui all'art. 21 della richiamata legge regionale n. 11/1993, e della tabella delle tariffe relative ai servizi offerti, con l'indicazione delle modalità di applicazione delle stesse.

La domanda, inoltre, deve espressamente indicare:

- 1) la denominazione dell'esercizio;
- 2) le generalità del titolare;
- 3) il numero e l'ubicazione delle camere o appartamenti destinati all'attività ricettiva;
- 4) il numero massimo dei posti letto;
- 5) eventuali servizi accessori oltre quelli obbligatori di cui all'art. 38, offerti all'utenza;
- 6) i periodi di esercizio dell'attività.

Gli elementi di cui ai punti dall'1) al 6) devono essere evidenziati nell'autorizzazione comunale.

I gestori delle residenze di campagna sono tenuti ad iscriversi alla Sezione speciale del Registro esercenti il commercio relativa ai titolari di imprese turistico-ricettive, di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 41.

Concessione edilizia e vincolo di destinazione ed uso

Il Comune, anche quando l'immobile e le pertinenze sono a destinazione agricola, può autorizzare il mutamento di destinazione in deroga alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune, a condizione che non vengano alterati gli aspetti architettonici originari dei manufatti edilizi.

Il rilascio della relativa concessione edilizia è subordinato alla costituzione di vincolo di destinazione e d'uso turistico-ricettivi degli immobili e delle pertinenze oggetto della concessione medesima.

Tale vincolo dovrà avere durata non inferiore ad anni 18.

Possono essere consentiti incrementi volumetrici, anche non contigui all'edificio esistente e purché non in contrasto con il suo aspetto architettonico di valore estetico tradizionale:

a) per le necessità di allaccio e funzionamento di servizi tecnologici e per l'osservanza di norme igienico-sanitarie, di prevenzione incendi etc.;

b) nel limite del 10% della volumetria originaria fuori terra per necessità connesse agli spazi di cucina ristorazione.

Per la qualificazione di spazi per la ristorazione ed il soggiorno all'aperto è consentita l'installazione di tettoie o la realizzazione di porticati aperti, nel limite massimo del 30% della superficie coperta dei manufatti edilizi preesistenti.

Tali autorizzazioni possono essere rilasciate anche laddove i piani paesistici non prevedano inserimenti turistici.

Il vincolo di destinazione e d'uso, da concedere con apposito atto, deve essere trascritto a cura e spese del richiedente presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

L'Amministrazione comunale può autorizzare la cancellazione del vincolo di cui ai commi precedenti, su specifica istanza del titolare, quando sia stata accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza economico produttiva della destinazione, subordinando la cancellazione alla revoca della concessa autorizzazione di variazione della destinazione d'uso, con conseguente ripristino della destinazione d'uso originaria.

TITOLO VIII ALLOGGI AGRITURISTICI

Art. 42.

Norma di rinvio

Le caratteristiche degli alloggi agrituristici, gli adempimenti amministrativi per lo svolgimento dell'attività ed i requisiti tecnici ed igienico-sanitari sono regolamentati dalla legge 5 dicembre 1985 n. 730 e dalle norme della L.R. 31 maggio 1994 n. 32 «Nuove norme in materia di agriturismo».

Art. 43.

*Integrazione e modifiche all'art. 8
L.R. 31 maggio 1994 n. 32*

1. Al 3° comma dell'art. 8 della L.R. n. 32/1994 dopo la parola «agrituristiche» vanno aggiunte le parole «che non forniscano alloggio».

2. Nell'ultimo comma dello stesso articolo 8 le parole «alla Giunta regionale - Settore Turismo» vanno così sostituite «con le modalità fissate nel titolo I della L.R. 26 gennaio 1993 n. 11».

Art. 44.

Classificazione

Le Aziende agrituristiche che intendono fornire il servizio di alloggio devono essere classificate secondo le modalità previste dalla L.R. n. 11/1993.

L'accertamento del possesso dei requisiti di legge da parte della Provincia, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11, è obbligatorio ed è condizione indispensabile per il rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, di fornitura di alloggio in azienda agrituristica.

Le aziende agrituristiche, di cui al comma 1, in esercizio, non classificate sono tenute a regolarizzare la loro posizione entro i termini stabiliti dal successivo art. 51.

Art. 45.

Modalità per la classificazione

La richiesta di classificazione indirizzata secondo le modalità previste dalla L.R. n. 11/ 1993 va compilata sull'apposito modello predisposto dalla Regione.

La domanda deve essere corredata, a modifica di quanto disposto dall'art. 21 della L.R. n. 11/1993, dai seguenti documenti:

idonea certificazione dalla quale risulti che il richiedente gode del libero e pieno esercizio dei propri diritti e che non si trova in alcuna delle condizioni ostative previste dalle norme vigenti in materia di buona condotta e di prevenzione antimafia;

copia del libretto sanitario rilasciato ai soggetti che esercitano l'attività;

autorizzazione igienico-sanitaria ovvero parere del competente servizio dell'Unità Sanitaria Locale relativa alla idoneità degli immobili, dei locali e delle attrezzature da utilizzare per l'attività agrituristiche;

copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata della relativa documentazione;

certificati catastali;

planimetria dei locali (scala 1:100 o 1:50) redatta da tecnico iscritto all'Albo professionale con evidenziazione di tutte le parti del fabbricato destinate all'attività agrituristiche;

autorizzazione del proprietario se la richiesta viene avanzata dall'affittuario del fondo e/o degli edifici;

certificato di iscrizione alla sezione speciale del Registro Esercenti il Commercio relativa ai titolari di imprese turistico-ricettive, di cui all'art. 5 della Legge 17 maggio 1983, n. 217.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 46.

Accertamento dei requisiti

In conformità di quanto disposto dall'art. 10 e segg. della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11, il Comune provvede al rilascio della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente legge, solo dopo aver ricevuto la notifica della classificazione da parte dell'Ente preposto.

La classificazione è l'operazione che comporta l'accertamento della corrispondenza della struttura ricettiva e/o turistica ad una delle particolari tipologie descritte dall'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge Quadro) e dalle specifiche leggi regionali ed inoltre, quando previsto, il riconoscimento del grado qualitativo dell'impianto ricettivo e/o turistico mediante l'assegnazione del punteggio internazionale a stelle.

L'accertamento da parte dell'Ente, cui compete l'istruttoria tecnica può essere effettuato attraverso:

sopralluoghi diretti;

dichiarazione con la quale si attesti la conformità delle strutture e dell'impiantistica connessa agli specifici requisiti tecnico-funzionali e la veridicità delle notizie e dei dati forniti ai fini della classificazione, a firma dell'interessato e controfirmata da un tecnico iscritto a un Albo professionale.

Art. 47.

Disciplina tributaria

L'autorizzazione per l'esercizio di attività ricettive extra-alberghiere è soggetta alle tasse sulle concessioni regionali di cui alle leggi regionali 4 gennaio 1972, n. 1 e 29 febbraio 1980, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

Per gli adempimenti di cui alle richiamate leggi regionali, i seguenti esercizi, ai soli fini tributari, sono equiparati:

a) le residenze di campagna alle strutture ricettive alberghiere classificate a due stelle;

b) le case ed appartamenti per vacanze, i rifugi escursionistici e gli alloggi agrituristiche alla tipologia «altri allestimenti in genere».

Art. 48.

Norme di richiamo

Per tutto quanto non previsto nella presente legge, ed in particolare in merito alla segnalazione dei prezzi e del movimento turistico (arrivi e presenze), alla classificazione, ai rinnovi annuali delle autorizzazioni, ai controlli, ed alle sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni contenute nella L.R. 26 gennaio 1993 n. 11, e successive modificazioni.

Art. 49.

Osservanza di normativa vigente

È fatta salva l'osservanza delle altre norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge e, in particolare, delle norme riguardanti l'abolizione delle barriere architettoniche (legge 9 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236), la sicurezza pubblica, la prevenzione incendi ed infortuni, la tutela igienico-sanitaria e l'uso e la tutela del suolo.

Art. 50.

Sanzioni amministrative

Chiunque espleti l'attività prevista negli artt. 30 e 31 o allestisca e/o gestisca uno dei complessi indicati nell'art. 1 della presente legge, sprovvisto della classificazione e/o della relativa autorizzazione, è soggetto, in solido con il proprietario dell'immobile, qualora sia persona diversa, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 ed alla immediata chiusura del complesso ricettivo, in conformità delle disposizioni portate dal titolo VI della L.R. n. 11/93.

Art. 51.

Disposizioni transitorie

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari o legali rappresentanti delle strutture ricettive di cui all'art. 1 della presente legge, devono presentare domanda al fine di ottenere la prescritta classificazione.

Entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture ricettive già operanti, al fine del proseguimento della attività ricettiva, devono essere adeguate alle caratteristiche funzionali ed ai requisiti di cui alla presente legge.

Art. 52.

Norma abrogativa

Sono abrogate le norme di cui alla L.R. 16 novembre 1979, n. 57, artt. 4, 5, 6, 3° e 4° comma, 20 e 21, nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 53.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 aprile 1995

DEL COLLE

96R0890

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 76.

Rifinanziamento della L.R. 11 aprile 1990, n. 38, recante: «Adesione della Regione Abruzzo all'Istituto Adriatico per la Storia del Principato tra Adriano e Diocleziano».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 12 del 23 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo approva le finalità dello I.A.S.P.A.D. a cui ha aderito con la L.R. 11 aprile 1990, n. 38 ed al quale concede, nell'esercizio finanziario 1995, un contributo di lire 50.000.000 da erogare con atto della Giunta regionale.

L'Istituto è tenuto a presentare al Presidente della Giunta, entro il 30 giugno 1995, una dettagliata relazione sull'utilizzo del contributo ricevuto.

La mancata presentazione della relazione nei tempi prescritti, come pure l'irregolare destinazione della somma, comporta la revoca da parte della Giunta regionale del contributo concesso e la sua restituzione.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1995 in lire 50.000.000, si provvede a termini dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 323000 quota parte della partita n. 13 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio 1994.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 è iscritto nel cap. 61652 denominato: «Adesione della Regione Abruzzo all'Istituto Adriatico per la Storia del Principato tra Adriano e Diocleziano» lo stanziamento in termini di sola competenza di lire 50.000.000».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 aprile 1995

DEL COLLE

96R0891

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 77.

Interventi a sostegno dello sport non professionistico abruzzese ai massimi livelli.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 12 del 23 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione Abruzzo, limitatamente all'anno 1995, interviene con un contributo di L. 200.000.000 in favore delle Società ed Associazioni Sportive abruzzesi affiliate o aderenti a Federazioni Sportive del CONI, impegnate ed operanti durante l'intero anno 1995 nei massimi livelli non professionistici delle rispettive serie «A1».

Le Società ed Associazioni Sportive affiliate alla FISD (Federazione Italiana Sport Disabili) e militanti nelle rispettive serie «A1» non possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge in quanto usufruiscono della riserva di L. 60.000.000 contemplata dalla L.R. 14 settembre 1994, n. 65.

Art. 2.

Riparto del Fondo

La Giunta Regionale provvede a ripartire, in parti uguali, ed erogare in favore dei soggetti beneficiari lo stanziamento previsto all'articolo 1 - comma 1 - della presente legge, previa acquisizione della documentazione di cui al successivo articolo 3.

Art. 3.

Documentazione per erogazione del contributo

I soggetti beneficiari, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono far pervenire, al competente Settore Sport della Giunta Regionale, la seguente documentazione riferita all'anno 1995:

a) relazione consuntiva sull'attività svolta, corredata di attestazione a firma autenticata del rappresentante legale circa le spese effettivamente sostenute;

b) giustificativi di spesa di importo almeno pari al doppio del contributo concesso;

c) attestazione della Federazione Sportiva del CONI di appartenenza comprovante l'iscrizione ai campionati di serie «A1» nelle due stagioni agonistiche di riferimento;

d) attestazione del CONI comprovante che l'effettiva iscrizione del soggetto beneficiario ai campionati di serie «A1», riferita a due stagioni agonistiche consecutive, non sia venuta a cessare per illecito sportivo, per dissesto finanziario, per retrocessione, per qualsiasi altra causa, oppure che tale iscrizione sia stata ottenuta mediante fusione con altra Società promossa nella stessa massima serie;

e) indicazione degli impianti sportivi utilizzati con la specificazione del titolo d'uso ed, eventuali, documentate, spese sostenute;

f) relazione tecnica consuntiva su eventuali lavori di miglioramento e potenziamento degli impianti esistenti;

g) certificazione di regolarità contabile, ove occorra, di cui alla L.R. 27 giugno 1986, n. 22.

Art. 4.**Riduzione e Revoca**

Per la riduzione o la revoca del contributo concesso, si applica la normativa contenuta all'art. 22 della L.R. 22 luglio 1987, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.**Norma finanziaria**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 200.000.000 si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto Cap. 323000 - con quota parte della partita n. 13 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995, lo stanziamento iscritto al Cap. 091610, è incrementato di lire 200.000.000, in termini di sola competenza.

Art. 6.**Urgenza**

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 aprile 1995

DEL COLLE

96R0892

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1996, n. 23.

Norme per l'inquadramento del personale dei disciolti consorzi di bonifica di cui all'art. 15 legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 19 del 10 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge :

Art. 1.

1. La presente legge disciplina l'inquadramento nel ruolo del personale degli uffici regionali dei dipendenti di ruolo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i soppressi consorzi di bonifica montana alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4, che hanno prodotto istanza di trasferimento alla Regione Lazio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 4 del 1984 e successivamente messi a disposizione della Regione Lazio.

Art. 2.

1. L'inquadramento nel ruolo regionale anche in soprannumero decorre dal 1° gennaio 1994. Il personale in soprannumero è riassorbibile alla data di attuazione delle procedure di cui agli articoli 30, 31 e 32 del D.Lgs n. 29 del 1993. Il servizio prestato dal personale dalla

data di messa a disposizione alla data di inquadramento è considerato servizio prestato alle dipendenze organiche della Regione Lazio a tutti gli effetti.

2. L'inquadramento nelle qualifiche regionali viene effettuato sulla base della sottoindicata tabella in relazione alla posizione giuridica rivestita al 31 dicembre 1993.

1 ^a fascia		1 ^a qualifica
2 ^a fascia		2 ^a qualifica
3 ^a fascia		3 ^a qualifica
3 ^a fascia	personale assunto dal 27 ottobre 1978 addetto cumulativamente sia ai lavori di copia e fotocopia che ad altre mansioni esecutive di ufficio; personale assunto ante 27 ottobre 1978 addetto esclusivamente a lavori di copia e fotocopia, dattilografia e stenografia	4 ^a qualifica
4 ^a fascia		4 ^a qualifica
4 ^a fascia	operai specializzati addetti ad escavatori ed elettromeccanici impiantisti	5 ^a qualifica
5 ^a fascia		5 ^a qualifica
5 ^a fascia	capi operai preposti a manutenzione con alle dipendenze subordinati	6 ^a qualifica
6 ^a fascia		7 ^a qualifica
7 ^a fascia e 7 ^a fascia quadro		8 ^a qualifica
Dirigente		qualifica funzionale dirigenziale

Art. 3.

1. La posizione economica di inquadramento è determinata sulla base dello stipendio in godimento al 31 dicembre 1993 ai sensi del C.C.N.L. in vigore dal 1° gennaio 1990.

2. Qualora il trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1993, escluse le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale, sia superiore a quello spettante all'atto dell'inquadramento, la differenza derivante dagli aumenti biennali maturati è conservata quale retribuzione individuale di anzianità. L'ulteriore eventuale eccedenza è attribuita quale valore differenziale di inquadramento riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali.

Art. 4.

1. Al personale contemplato dall'art. 1, in quanto messo a disposizione della Regione Lazio a seguito della soppressione degli enti di appartenenza, disposti dalla legge regionale n. 4 del 1984, vigente da data anteriore alla legge 27 ottobre 1988, n. 482, si applicano le disposizioni di quest'ultima legge. Conseguentemente il personale predetto, con decorrenza dalla data di messa a disposizione della Regione, è iscritto:

- a) ai fini dell'assistenza sanitaria: alla competente gestione, secondo la normativa vigente per il servizio sanitario nazionale;
- b) ai fini dell'indennità per morte: all'ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - E.N.P.D.E.P.;
- c) ai fini dell'indennità di premio servizio: all'istituto nazionale di assistenza per i dipendenti di enti locali - I.N.A.D.E.L.;
- d) ai fini del trattamento pensionistico: alle competenti casse amministrare dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro. Sono fatte salve le opzioni esercitate ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 482 del 1988.

2. Restano ferme le esaurite situazioni pensionistiche e di fine rapporto del personale comunque cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al personale contemplato all'art. 1, si applicano, se ne ricorrono i presupposti e nei limiti di questi, le disposizioni di cui alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 67. In applicazione di quest'ultima e conformemente alle previsioni della stessa, al personale predetto ed ai suoi aventi causa la Regione assicura un trattamento previdenziale, per ogni anno di servizio, pari a un dodicesimo dell'ottanta per cento

dell'ultima retribuzione annua lorda, comprendente i medesimi elementi quali, allo stesso fine l'ordinamento dell'I.N.A.D.E.L. prende a base del calcolo dell'indennità premio di servizio.

4. Il personale interessato all'applicazione della legge regionale di cui al comma 3 deve produrre apposita domanda, nel termine perentorio di giorni novanta dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano tutte le altre disposizioni vigenti non in contrasto con le presenti.

Art. 5.

1. L'onere finanziario per l'applicazione della presente legge, previsto in lire 100 milioni grava in termini di competenza, sul capitolo 1410 del bilancio di previsione 1996 che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 25 giugno 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 21 giugno 1996.

96R0742

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1996, n. 24.

Disciplina delle cooperative sociali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 19 del 10 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione e dei suoi compiti istituzionali, nonché in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, promuove, favorisce e sostiene lo sviluppo delle cooperative sociali riconoscendone il ruolo di promozione umana e di integrazione sociale con particolare riferimento alle persone svantaggiate.

Art. 2.

Cooperative sociali

1. Le cooperative sociali perseguono gli scopi previsti dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 381 del 1991, attraverso:

a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, artigianali, industriali, commerciali, di formazione professionale o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. La denominazione sociale, comunque formulata, deve contenere l'indicazione di «cooperative sociali».

3. Gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere, in applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge n. 381 del 1991, la presenza di soci volontari che prestino la loro opera gratuitamente a condizione che il loro numero non superi la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e la loro attività è disciplinata dalla normativa contenuta nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 2 della legge n. 381 del 1991.

4. Nelle cooperative sociali, che svolgono le attività di cui alla lettera b) del comma 1, le persone svantaggiate, considerate tali ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. Agli effetti del computo della predetta percentuale si fa riferimento al numero complessivo dei lavoratori soci e non soci, esclusi i soci volontari.

5. Nelle cooperative di cui al comma 4 la condizione di persona svantaggiata e di appartenenza alle categorie indicate al comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione.

6. Possono essere ammessi come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Art. 3.

Albo regionale delle cooperative sociali

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito presso la presidenza della Giunta regionale, settore segreteria della presidenza, ufficio rapporti con le forze sociali, l'albo regionale delle cooperative sociali.

2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:

a) «sezione A» nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;

b) «sezione B» nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, agricole, industriali, commerciali, di formazione professionale o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

c) «sezione C» nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge n. 381 del 1991.

3. Possono essere iscritte all'albo di cui al presente articolo:

a) le cooperative sociali aventi sede legale e che svolgono attività nella Regione;

b) i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali. Nella predetta percentuale almeno la metà deve essere costituita da cooperative sociali iscritte nell'albo della regione Lazio.

4. Le cooperative e i consorzi debbono risultare iscritti nella sezione 8ª del registro prefettizio delle cooperative di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come modificato dall'articolo 6 della legge n. 381 del 1991.

5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 381 del 1991, come sostituito dall'articolo 20 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, l'iscrizione all'albo è condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative sociali e gli enti pubblici di cui all'articolo 9, nonché per accedere ai benefici previsti dalla presente legge. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione delle convenzioni.

Art. 4.

Modalità e termini per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali

1. Per l'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 3 le cooperative sociali ed i consorzi di cui all'articolo 8 della legge n. 381 del 1991, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, debbono presentare entro il 30 giugno o il 31 dicembre di ogni anno apposita domanda al Presidente della Giunta regionale corredata di:

a) certificati di iscrizione nella sezione 8ª del registro prefettizio di cui al comma 4 dell'articolo 3 e nella sezione specifica cui direttamente afferisce l'attività svolta;

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) copia conforme del libro dei soci;

d) elenco delle figure professionali che operano nelle attività della cooperativa;

e) relazione sull'attività svolta o che si intende svolgere;

f) certificazione antimafia ai sensi della vigente legislazione;

g) copia dell'ultimo bilancio per le cooperative costituite da oltre un anno.

2. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella «sezione B» dell'albo regionale, oltre alla documentazione prevista dal comma 1, debbono allegare alla domanda la documentazione relativa alle persone svantaggiate prevista nell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, con le caratteristiche di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2.

3. I consorzi che chiedono l'iscrizione nella «sezione C» dell'albo regionale, oltre alla documentazione prevista nei commi 1 e 2, debbono presentare un certificato attestante l'iscrizione in albi regionali delle cooperative sociali costituenti il consorzio.

4. Per la documentazione a corredo della domanda di iscrizione all'albo regionale le cooperative ed i consorzi possono avvalersi, ove possibile, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto ministeriale 28 febbraio 1992, n. 303.

5. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda il presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dispone l'iscrizione nel registro ovvero il diniego dell'iscrizione stessa con provvedimento motivato. Qualora il Presidente non si sia pronunciato entro il termine indicato, la domanda si intende accolta.

6. Il decreto è comunicato, entro trenta giorni dall'adozione, al richiedente al comune ove ha sede legale la cooperativa od il consorzio, all'azienda unità sanitaria locale, alla prefettura, all'istituto nazionale della previdenza sociale, all'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro ed all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio e pubblicato per estratto sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 5.

Indirizzi e direttive

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con gli assessori competenti, provvede ad impartire le direttive per l'istruttoria delle domande di iscrizione nell'albo regionale di cui all'articolo 3, in relazione ai vari settori di intervento ed in conformità alla normativa vigente, sentite le parti sociali ed acquisito il parere della Consulta regionale per la cooperazione istituita con legge regionale 14 gennaio 1987, n. 10.

Art. 6.

Cancellazione dall'albo regionale

1. La cancellazione dall'albo regionale è disposta d'ufficio in caso di eventuali modificazioni statutarie dirette ad eliminare il carattere di «cooperative sociali». A tale scopo le cooperative sociali ed i consorzi, iscritti nell'albo regionale di cui all'articolo 3, sono tenuti a trasmettere al Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla loro approvazione, eventuali modificazioni dello statuto.

2. La cancellazione è disposta, altresì, quando le cooperative sociali ed i consorzi siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dal Registro prefettizio a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni. A tale scopo le cooperative ed i consorzi debbono annualmente trasmettere al Presidente della Giunta regionale il bilancio annuale ed una nota informativa relativa all'attività svolta, alla composizione ed alla eventuale variazione della base sociale nonché al rapporto tra numero dei soci ed altri dipendenti e collaboratori.

3. La cancellazione è disposta con decreto del presidente della Giunta regionale. Il provvedimento è comunicato alla cooperativa o consorzio, al comune ove ha sede legale la cooperativa od il consorzio, all'azienda unità sanitaria locale, alla prefettura, all'istituto nazionale della previdenza sociale, all'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro ed all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio ed è pubblicato per estratto sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Qualora il numero delle persone svantaggiate, di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, scenda al di sotto della misura del trenta per cento dei lavoratori remunerati o il numero dei soci volontari, previsti al comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 381 del 1991 superi la misura del cinquanta per cento dei soci, non si provvede alla cancellazione nel caso la compagine sociale venga riequilibrata entro sei mesi dalla data in cui si è verificata l'irregolarità.

Art. 7.

Pubblicazione dell'albo regionale

1. L'albo regionale delle cooperative sociali è pubblicato entro il 31 dicembre di ogni anno sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 8.

Raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione

1. Nell'ambito degli atti di programmazione regionale dell'attività socio-sanitaria di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, è previsto l'apporto delle cooperative sociali e sono determinate le modalità di raccordo con l'intervento regionale.

Art. 9.

Convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 381 del 1991, sentita la consulta regionale per la cooperazione di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 10, schemi di convenzioni tipo per regolare i rapporti tra le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale e le cooperative sociali, relativamente a:

a) la gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;

b) la fornitura dei beni e servizi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 381 del 1991, come sostituito dall'articolo 20 della legge n. 52 del 1996.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale rende noti, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 381 del 1991, come sostituito dall'articolo 20 della legge n. 52 del 1996, i requisiti e le altre condizioni richieste per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1, al fine dell'iscrizione nelle apposite liste regionali previste dal citato articolo 5, degli organismi analoghi alle cooperative sociali, aventi sede negli altri Stati membri della Unione Europea.

3. La gestione dei servizi di cui al comma 1, lettera a), consiste nell'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali ed umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione delle mere sostituzioni di mano d'opera.

4. I consorzi possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 e successive modificazioni, qualora le attività convenzionate siano svolte esclusivamente dalle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

5. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni, le convenzioni di cui al comma 1, lettera b), relative alla fornitura di servizi caratterizzati dalla ricorrenza delle prestazioni, possono avere durata pluriennale con verifiche annuali.

6. Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, previste nelle convenzioni tipo, la gestione dei servizi e la fornitura di beni di cui al comma 1 può essere affidata in concessione.

Art. 10.

Contenuti degli schemi di convenzioni-tipo

1. Gli schemi di convenzioni-tipo di cui all'articolo 9, differenziate per diversa tipologia di attività, debbono comunque contenere:

a) l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e delle modalità di svolgimento;

b) la durata della convenzione in rapporto alla tipologia del servizio;

c) gli standards relativi al personale impiegato, con l'indicazione dei requisiti di professionalità, in particolare del responsabile tecnico dell'attività;

d) l'eventuale partecipazione del personale ad attività formative e relative modalità;

e) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 2, della legge n. 381 del 1991;

f) gli standards tecnici relativi alle strutture ed alle attrezzature;

g) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro;

h) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;

i) le forme e le modalità di verifica e di vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti;

l) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;

m) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;

n) l'obbligo della tenuta del libro matricola;

o) le modalità di raccordo con le strutture pubbliche competenti nella materia oggetto della convenzione;

p) gli estremi della autorizzazione amministrativa prevista dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività da svolgere.

2. Gli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991, ai fini della creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro di persone svantaggiate, oltre ai contenuti di cui al comma 1, debbono prevedere i criteri per determinare il numero dei lavoratori svantaggiati sia in relazione all'entità della fornitura affidata sia al grado di produttività ed al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate da inscrivere.

Art. 11.

Determinazione dei corrispettivi

1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono far riferimento ai seguenti criteri:

a) per i servizi socio-sanitari ed educativi:

1) nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i parametri di riferimento per le diverse tipologie di servizio. Le tabelle di competenza della Regione sono aggiornate annualmente sulla base di analisi dei costi comparati alla qualità ed al tipo di servizio;

2) nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche preventive verifiche;

b) per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge n. 381 del 1991, i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle camere di commercio o le perizie asseverate da parte di ordini professionali.

Art. 12.

Criteri di valutazione per la scelta del contraente

1. La valutazione dell'offerta, ai fini della scelta dei contraenti per l'aggiudicazione della gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, avviene non solo tenendo conto del criterio del massimo ribasso, ma anche dei seguenti elementi oggettivi:

a) la solidità dell'impresa;

b) il possesso degli standards funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;

c) il rispetto delle norme in materia di lavoro;

d) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;

e) la qualificazione professionale degli operatori;

f) la valutazione comparata costi/qualità desunta da omologhi servizi pubblici o privati.

2. Per la scelta dei contraenti per l'aggiudicazione delle forniture dei beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), oltre agli elementi oggettivi previsti dal comma 1, deve essere valutato anche il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati, con particolare riferimento a:

a) il numero dei soggetti svantaggiati e la tipologia dello svantaggio;

b) le prestazioni lavorative richieste e le attività formative svolte;

c) la presenza di programmi formativi individualizzati ed il numero e la qualifica di eventuali figure di sostegno.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica, con apposita deliberazione, la documentazione che deve essere richiesta nel bando.

Art. 13.

Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali

1. Il Consiglio regionale prevede annualmente, con le relative leggi di bilancio, l'erogazione dei contributi finanziari per la realizzazione, da parte delle cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 3, di progetti speciali rientranti nell'ambito della programmazione regionale concernenti:

a) interventi sperimentali di modelli organizzativi di servizi che rivestono particolari aspetti di novità e di efficacia in campo socio-sanitario assistenziale ed educativo;

b) interventi di sperimentazione di particolari metodologie tecniche finalizzate ad una migliore acquisizione di capacità lavorative di persone svantaggiate che operano in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori.

2. Il Consiglio regionale può, altresì, prevedere:

a) la concessione agli enti locali di contributi finalizzati alla sottoscrizione di quote di capitale sociale delle cooperative di cui alla legge n. 381 del 1991, iscritte nell'albo regionale di cui all'articolo 3, in qualità di soci sovventori ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'articolo 11 della legge n. 381 del 1991, al fine di favorire l'affidamento alle cooperative sociali ed ai consorzi iscritti nell'albo regionale di cui all'articolo 3, di forniture di beni e servizi ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991, e successive modificazioni. I contributi non possono superare il venticinque per cento del capitale sottoscritto e versato dall'ente locale;

b) la concessione di contributi finalizzati alla progettazione e realizzazione di attività integrate fra cooperative sociali iscritte nell'albo regionale di cui all'articolo 3;

c) la concessione di contributi finalizzati a sostenere le spese relative all'adattamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone svantaggiate per le cooperative sociali iscritte nell'albo regionale di cui all'articolo 3.

3. Allo scopo di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, l'amministrazione regionale e quella degli enti da questa dipendenti riservano annualmente una quota dell'affidamento dei lavori concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l'acquisizione dei beni e servizi, alle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e loro consorzi.

4. Le cooperative sociali ed i consorzi, iscritti nell'albo regionale, che, ai sensi delle leggi regionali concernenti i settori in cui operano, richiedono di poter usufruire di agevolazioni creditizie, sono ammesse con priorità ai finanziamenti regionali.

5. È fatto divieto alle cooperative sociali ed ai consorzi di cui al presente articolo di cumulare più contributi regionali o di altri enti pubblici per uno stesso progetto o iniziativa.

Art. 14.

Progetti per lavori socialmente utili

1. Le cooperative sociali, nell'ambito della loro attività ordinaria ed ai sensi della normativa statale e regionale vigente, possono presentare progetti per lavori socialmente utili, al fine di promuovere le opportunità di impiego per i disoccupati di lunga durata e per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o in cassa integrazione.

Art. 15.

Procedura

1. Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti nell'albo regionale di cui all'articolo 3, inviano i progetti e/o le richieste di contributi entro il termine fissato dalla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, modificato dalla legge regionale 27 aprile 1993, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni al Presidente della Giunta regionale.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro i successivi centottanta giorni individua i progetti e/o le richieste meritevoli di contributo, quantifica l'entità dei finanziamenti ed indica le modalità di erogazione degli stessi.

3. Le cooperative ed i consorzi destinatari dei contributi regionali di cui al comma 2, sono tenuti a realizzare il progetto o l'iniziativa entro l'anno successivo a quello in cui è stato erogato il contributo e debbono presentare entro lo stesso termine una relazione alla Giunta regionale sui risultati ottenuti. Nel caso di omessa rendicontazione o di mancata realizzazione del progetto o dell'iniziativa la cooperativa od il consorzio sono esclusi dai successivi finanziamenti regionali disposti ai sensi del comma 2, e può essere disposta nei loro confronti, da parte della Giunta regionale, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi concessi ed il recupero della somma già erogata secondo le modalità previste dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 16.

Finanziamento

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1996 la spesa complessiva di lire 1.000.000.000 che viene iscritta nei seguenti capitoli di nuova istituzione:

capitolo n. 24135 con la denominazione «Finanziamento progetti speciali ed altri interventi ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, lettere b) e c), della presente legge per l'importo di lire 600.000.000;

capitolo n. 24137 denominato «Contributi agli enti locali per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) della presente legge per l'importo di lire 400.000.000.

2. Alla copertura del predetto onere di lire 1.000.000.000 si provvede mediante utilizzazione del fondo globale iscritto al capitolo n. 29001, lettera b) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1996.

3. Alla quantificazione ed alla copertura finanziaria delle spese per i successivi esercizi finanziari si provvederà con le rispettive leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 27 giugno 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 21 giugno 1996.

96R0743

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1996, n. 24.

Ulteriori norme integrative e modificative della legge regionale 22 aprile 1993, n. 11.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 13 del 12 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A coloro che siano dichiarati non idonei per carenze documentali o per vizi formali in esito all'istruttoria di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 1993, n. 11, è concesso, a pena di decadenza, termine di dieci giorni per effettuare regolarizzazioni o integrazioni della documentazione elencata all'articolo 4, comma 1, della stessa legge regionale.

2. Il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dal ricevimento della comunicazione della dichiarazione di non idoneità all'incarico.

3. Entro quindici giorni dall'effettuazione delle regolarizzazioni o integrazioni di cui al comma 1, il Comitato dei Garanti procede al riesame della posizione del candidato e, ove accerti l'idoneità all'incarico, ne emette attestazione che trasmette al Presidente del Consiglio Regionale.

4. L'esito sfavorevole del riesame viene comunicato agli interessati.

5. Le regolarizzazioni o integrazioni di cui al comma 1 non possono comportare allegazione di requisiti non posseduti dal candidato alla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 1993.

6. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la comunicazione della dichiarazione di non idoneità viene rinnovata ed inviata entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 11 del 1993, come modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1993, n. 24, e dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1996, n. 18, sono soppresse le parole «al 5° mese» e sostituite con le parole «all'8° mese».

2. Al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale n. 11 del 1993, come modificato dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1993 e dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 18 del 1996, sono soppresse le parole «alla fine del 5° mese» e sostituite con le parole «alla fine dell'8° mese».

Art. 3.

1. Il differimento dei termini di cui all'articolo 2 opera per tutte le nomine e le designazioni ricadenti nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Tuttavia restano ferme le nomine e le designazioni già effettuate alla stessa data.

2. Restano ferme tutte le disposizioni di cui alla legge regionale n. 11 del 1993 che non sono modificate dalla presente legge.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 12 luglio 1996.

VENEZIALE

96R0553

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1996, n. 26.

Modificazioni alla legge regionale 8 febbraio 1995 n. 10 «Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale» già modificata dalla legge regionale 15 novembre 1995 n. 53.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 14 del 10 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Modificazioni dell'articolo 47 della legge regionale 8 febbraio 1995 n. 10: «Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità sanitarie locali e delle altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale» già modificata dalla legge regionale 15 novembre 1995 n. 53.

1. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 8 febbraio 1995 n. 10 è sostituito dal seguente:

«1. La disciplina contabile di cui alla presente legge decorre dal 1° gennaio 1997 e viene mantenuta in via provvisoria la contabilità finanziaria di cui alla legge regionale 7 gennaio 1980 n. 7 e successive modificazioni».

2. Al comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 10/1995 le parole «nell'anno 1995» sono sostituite dalle parole «nell'anno 1996».

3. Al comma 4 dell'articolo 47 della legge regionale 10/1995 le parole «dell'anno 1995», sono sostituite dalle parole «dell'anno 1996».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 21 giugno 1996

MORI

96R0624

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1996, n. 26.

Disciplina del servizio del telesoccorso-telecontrollo.

(Pubblicata nel *Bolettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 31 del 31 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Con la presente legge la regione disciplina in via definitiva l'istituzione del servizio di telesoccorso-telecontrollo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 30 novembre 1992, n. 35, al fine di favorire la permanenza nell'ambiente di appartenenza delle persone a rischio di istituzionalizzazione socio-sanitaria.

2. Il servizio di cui al comma 1 si realizza con l'attivazione di un sistema di assistenza telematica a domicilio, idoneo a garantire sia la pronta disponibilità a ricevere le segnalazioni dell'utente in caso di emergenze insorgenti, sia un programmato contatto con l'assistito.

Art. 2.

Affidamento del servizio

1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'amministrazione regionale provvede ad individuare il soggetto cui affidare la realizzazione e la gestione del servizio di telesoccorso-telecontrollo, procedendo tramite gara, alla quale partecipino soggetti organizzati in forma di associazione, società cooperativa, impresa o associazione di imprese, con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi.

Art. 3.

Destinatari del servizio

1. Il servizio è diretto ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, per i quali sia riconosciuta da parte dei servizi territoriali competenti la condizione di rischio di istituzionalizzazione socio-sanitaria ed è erogato in forma gratuita o semigratuita, in relazione alle condizioni economiche previste da apposite direttive regionali.

Art. 4.

Contesto organizzativo

1. Il servizio di telesoccorso-telecontrollo afferisce al complesso delle attività integrate rivolte agli anziani di competenza del distretto, che, in quanto sede, di integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali del territorio, come previsto dall'art. 21 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, garantisce il raccordo con i servizi sociali e favorisce quello con il volontariato.

2. Il servizio di cui al comma 1 opera altresì in raccordo con i servizi dell'emergenza sanitaria.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i rapporti organizzativi tra il soggetto gestore del servizio di telesoccorso-telecontrollo e le aziende interessate sono regolati da appositi protocolli operativi, da definirsi tenendo conto di specifici indirizzi regionali.

Art. 5.

Attivazione del servizio modalità di gestione e di accesso

1. Con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:

a) determina, in sede di prima applicazione della presente legge, il numero delle utenze complessive attivabili sul territorio regionale, ivi comprese quelle eventualmente attivabili ai sensi del comma 3;

b) individua i criteri di priorità per l'ammissione dell'utenza al servizio;

c) emana le direttive di cui all'art. 3 per l'individuazione dell'utenza avente titolo all'erogazione gratuita del servizio nonché stabilisce la misura della partecipazione alla spesa da parte della restante utenza.

2. Il numero delle utenze di cui al comma 1, può essere rideterminato, con provvedimento della Giunta regionale, con scadenza annuale.

3. Per le aree montane sono adottati anche presidi telematici sperimentali idonei a consentire la permanenza dei soggetti interessati anche in ambienti di appartenenza a forte isolamento abitativo.

4. La messa a disposizione e l'adozione dei presidi di cui al comma 3 sono disciplinati da apposito atto aggiuntivo tra la regione e il soggetto di cui all'art. 2.

5. Con provvedimento della Giunta regionale, le utenze, quantificate per distretti, vengono assegnate alle aziende per i servizi sanitari, secondo criteri che tengano conto in particolare della numerosità della popolazione anziana, della sua incidenza sul totale della popolazione adulta, nonché delle caratteristiche geo-morfologiche del territorio e di eventuali situazioni specifiche relative al numero dei disabili.

6. I beneficiari sono individuati in sede distrettuale dai servizi territoriali competenti fra le persone a rischio d'istituzionalizzazione di cui all'art. 3 e in base ai criteri di priorità di cui al comma 1, lettera b).

Art. 6.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dalla presente legge, relativamente alla realizzazione in via definitiva del servizio di telesoccorso-telecontrollo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito — a decorrere dall'anno 1997 — alla Rubrica n. 21 — programma 2.2.1. — spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 4758 (2.1.148.2.08.07) con la denominazione «Spese per la realizzazione del servizio di telesoccorso-telecontrollo» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

3. In relazione al disposto di cui all'art. 7, comma 1, al fine di garantire la continuità del servizio di telesoccorso-telecontrollo istituito con legge regionale n. 35/1992, è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 per l'anno 1996.

4. Il predetto onere di L. 500.000.000 fa carico al capitolo 4757 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento in termini di competenza è elevato di pari importo.

5. Sul citato capitolo 4757 è altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di L. 500.000.000, cui si provvede mediante prelievemento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.

6. All'onere complessivo di L. 2.500.000.000, in termini di competenza, suddiviso in ragione di L. 500.000.000 per l'anno 1996 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, derivante dai commi 1 e 3, si provvede mediante prelievemento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 36 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).

7. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 4758 è inserito, a decorrere dall'anno 1997, nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'attività sperimentale svolta ai sensi della legge regionale n. 35/1992 nel periodo compreso tra il 1° luglio 1996 e la data di entrata in vigore della presente legge. La sperimentazione del telesoccorso avrà termine il quindicesimo giorno successivo a quello della data di esecutività della convenzione stipulata con il soggetto di cui all'art. 2.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 26 luglio 1996

CECOTTI

96R0621

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1996, n. 28.

Modifica della denominazione del Comune di Nughedu di San Nicolò in «Nughedu San Nicolò».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 24 del 29 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58, modificato dall'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 1987, n. 2, la denominazione del Comune di Nughedu di San Nicolò in provincia di Sassari è mutata in quella di «Nughedu San Nicolò».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 luglio 1996

PALOMBA

95R0633

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1996, n. 29.

Proroga dei termini per l'utilizzo dei fondi di cui alle leggi regionali 6 settembre 1976, n. 45 (Finanziamenti regionali alle Province, ai Comuni ed ai loro Consorzi, agli organismi comprensoriali per l'attuazione di programmi di intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico) e 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 24 del 29 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine entro il quale gli enti locali interessati sono obbligati ad impegnare i fondi relativi all'attuazione del sesto programma triennale (1991 - 1993) di opere pubbliche, di cui al Capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (Finanziamenti regionali alle Province, ai Comuni ed ai loro consorzi, agli organismi comprensoriali per l'attuazione dei piani di intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico) e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.

2. Trascorso inutilmente tale termine, i fondi assegnati per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, se non formalmente impegnati ancorché programmati nella destinazione, diventano indisponibili per gli enti destinatari e l'Amministrazione regionale provvede al loro recupero.

3. Il termine di impegnabilità dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici) per l'attuazione di programmi regionali, la cui realizzazione è stata delegata ai sensi della citata legge regionale, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.

4. Restano salvi i termini più vantaggiosi posti dalla vigente normativa in merito alle deleghe regionali.

5. Le somme non formalmente impegnate entro il suddetto termine devono essere restituite, per la quota già accreditata ai relativi bilanci o, comunque, per la parte residuale, nel caso di impegno parziale, all'Amministrazione regionale, a cura degli enti medesimi, entro e non oltre il 30 gennaio 1997.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 luglio 1996.

PALOMBA

96R0634

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1996, n. 30.

Norme di modifica dell'art. 7 della L.R. 1° ottobre 1993, n. 50 (Modifiche alla legge finanziaria 1993) e dell'art. 13 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 (Legge finanziaria 1994), in materia di mattatoi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 24 del 29 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 13 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 e all'articolo 7, comma 6, della legge regionale 1° ottobre 1993, n. 50, sono destinate, oltreché alla ristrutturazione e al completamento di mattatoi esistenti al fine di adeguarli alla vigente normativa comunitaria, anche alla realizzazione di nuovi mattatoi.

2. I finanziamenti concessi ai comuni ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati, in caso di realizzazione di mattatoi consortili, mediante il convenzionamento con altri comuni realizzatori delle opere, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Per i finanziamenti concessi ai comuni, ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 e utilizzati per la realizzazione di nuovi mattatoi, il termine di impegnabilità fissato dall'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1997.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 luglio 1996

PALOMBA

96R0635

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1996, n. 19.

Conto consultivo della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1992.

(Pubblicata nell'ediz. *straord.* del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 83 del 14 agosto 1996)

(Omissis).

96R0671

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1996, n. 20.

Integrazione alla legge regionale approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 117 del 24 giugno 1996, recante: «Conto consultivo della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1992».

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 83 del 14 agosto 1996)

(Omissis).

96R0672

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1996, n. 32.

Interventi per la realizzazione di infrastrutture e supporto del sistema turistico della Basilicata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 34 del 16 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La regione Basilicata, al fine di incentivare, potenziare e qualificare l'offerta turistica regionale, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, promuove la realizzazione di infrastrutture sportive, ricreative e del tempo libero di supporto al sistema turistico.

2. Possono essere ammessi ai benefici della presente legge gli interventi da realizzarsi in aree turistiche dotate di strutture alberghiere e/o di adeguata capacità ricettiva, ad opera dei seguenti soggetti:

- a) società ed associazioni sportive;
- b) operatori privati singoli ed associati;
- c) società di capitali;
- d) consorzi anche in forma mista fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 2.

Criteri di ammissibilità ai contributi

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi previsti all'art. 1, nonché i servizi complementari alla loro funzionalità, che per ubicazione, organizzazione e soluzioni gestionali siano indirizzati a prevalente finalità turistica, al servizio di un vasto comprensorio.

2. Le aree interessate agli interventi debbono rispettare qualsiasi vincolo ambientale, idrogeologico, paesaggistico e forestale.

3. Le iniziative di cui alla presente legge debbono essere progettate in sintonia con l'ambiente naturale che le ospita e realizzate nel rispetto dei criteri di omologabilità eventualmente previsti dagli Organismi preposti.

4. Le medesime iniziative debbono essere in grado di attrarre significativi flussi turistici e tali da inserire le aree interessate nel mercato turistico nazionale.

Art. 3.

Disponibilità delle aree e vincoli di destinazione d'uso

1. Gli impianti e le strutture complementari che beneficiano dei contributi finanziari previsti dalla presente legge, nonché le aree su cui insistono, dovranno restare vincolati alla destinazione d'uso per un periodo di almeno dieci anni dalla data di erogazione del contributo regionale. Le aree stesse dovranno essere nella disponibilità dei soggetti richiedenti il contributo, a titolo di proprietà o anche ad altro titolo, per un periodo non inferiore alla durata del vincolo.

2. Tale vincolo è trascritto con specifico atto pubblico a cura e spese del beneficiario presso la competente Conservatoria dei Registri immobiliari.

Esso rende obbligatorio il mantenimento della destinazione d'uso di detti immobili anche nei confronti degli eventuali aventi causa del beneficiario.

3. L'eventuale modifica anche parziale della destinazione d'uso delle aree e degli immobili soggetti a vincolo comporta la restituzione delle somme già corrisposte a titolo di contributo in conto capitale, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione monetaria.

4. Il beneficiario dei contributi regionali ed i suoi aventi causa hanno l'obbligo di assicurare la piena funzionalità degli impianti per tutta la durata del vincolo previsto dal presente articolo. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la restituzione dei contributi ai sensi del comma 3.

5. Per le aree demaniali prevale la disciplina stabilita con gli atti di concessione.

Art. 4.

Gestione dell'attività

1. La gestione degli impianti e delle strutture complementari può essere affidata dal soggetto destinatario del contributo ad altro soggetto gestore, mediante apposita convenzione, vincolata al rispetto delle condizioni previste dall'atto di concessione del contributo e dalla presente legge.

Art. 5.

Entità dei contributi

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 40% dei costi di realizzazione per ciascun intervento.

2. L'importo ammesso a contributo, indipendentemente dal costo complessivo dell'opera, non potrà superare la somma di L. 5 miliardi per ogni intervento.

3. Sono ammesse a finanziamento le spese tecniche in misura non superiore al 5% dell'importo progettuale.

4. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con eventuali altri finanziamenti disposti, per le medesime opere, da altre norme statali e regionali.

Art. 6.

Programma degli interventi - valutazione dei progetti e assegnazione dei contributi

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sottopone all'approvazione del Consiglio il programma degli interventi. In tale programma devono essere indicati i criteri per la concessione dei contributi, le priorità, la localizzazione di massima delle iniziative e la percentuale dei fondi da destinare, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, alle aree protette.

2. Le domande di contributo devono pervenire, a pena di esclusione, alla regione Basilicata, Dipartimento Attività Produttive, Ufficio Turismo, entro i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione sul BUR del programma di cui al comma precedente, corredate da:

- a) i progetti di massima di tutte le opere previste e necessarie a rendere funzionale ed operativo l'impianto;
- b) la relazione tecnico-economico-finanziaria, con la indicazione dei tempi di realizzazione dell'opera;

c) la documentazione relativa alla destinazione urbanistica dei luoghi interessati dall'intervento;

d) la documentazione atta a comprovare la proprietà o disponibilità dell'area;

e) la dimostrazione della disponibilità finanziaria della parte di investimento non coperta dal contributo regionale, attraverso certificazione di istituti di credito o certificazione della situazione patrimoniale;

f) il parere di congruità tecnica, se richiesto dalla natura dell'opera, reso dagli Enti e Federazioni sportive preposti.

3. Le domande e la relativa documentazione vengono esaminate, entro i successivi sessanta giorni da apposito Nucleo di valutazione tecnica nominato dalla Giunta regionale, il quale provvederà a formulare proposte in relazione alle iniziative ammissibili, sulla base della rispondenza al programma approvato.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a dichiarare la ammissibilità delle domande ed alla determinazione della spesa entro i limiti delle disponibilità di bilancio. Con lo stesso atto vengono, altresì, stabiliti i termini perentori entro cui gli interessati dovranno presentare progetti esecutivi corredati da perizia giurata, dalla concessione edilizia e da ogni altra documentazione utile richiesta.

5. La Giunta regionale provvede all'impegno di spesa ed alla formale concessione del contributo, stabilendo criteri e modalità per la erogazione del finanziamento.

Art. 7.

Nucleo di valutazione tecnica

1. Il Nucleo di valutazione previsto al precedente art. 6 è composto da:

a) due dirigenti dell'Ufficio Turismo del Dipartimento Attività Produttive;

b) un dirigente del Dipartimento Ambiente;

c) un dirigente del Dipartimento Assetto del Territorio;

d) un esperto in valutazione di fattibilità e redditività dei progetti, scelto anche all'esterno della amministrazione.

2. Un componente di cui alla lettera a) presiede il Nucleo e provvede a convocarlo.

Art. 8.

Erogazione dei contributi

1. La puntuale realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che in sede di collaudo, anche con riferimento alla rispondenza dei costi, dovrà essere accertata da apposita Commissione di collaudo, nominata dalla Giunta regionale e composta da tre membri, di cui uno designato dagli Enti od Organismi preposti alla omologabilità degli impianti se richiesto dalla natura dell'opera.

Il compenso dei collaudatori fa carico al beneficiario del finanziamento.

2. La liquidazione del contributo è disposta con provvedimento della Giunta regionale secondo le modalità di erogazione e la documentazione di spesa previste nell'atto di concessione del contributo.

Art. 9.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1996 in L. 15 miliardi, si provvederà con le disponibilità di cui ai capitoli 7161 e 7180 del bilancio di previsione 1996.

Con la definizione del secondo piano dal programma operativo plurifondo 1997/1999, si provvederà alla quantificazione degli ulteriori interventi che faranno carico agli stessi o corrispondenti capitoli del bilancio 1996.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Per l'anno 1996, in deroga ai termini previsti al comma 1 dell'art. 6 e ferme restando le altre prescrizioni del medesimo articolo, il programma di interventi dovrà essere presentato dalla Giunta regionale al Consiglio, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della regione e produce i suoi effetti dopo l'esito positivo dell'esame di compatibilità della Commissione U.E..

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 8 luglio 1996

DINARDO

96R0525

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1996, n. 33,

Disciplina transitoria della caccia per la stagione venatoria 1995/1996. Differimento dei termini previsti dall'art. 46, primo comma, della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 35 del 22 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 46, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2, le parole le «non oltre la chiusura della stagione venatoria 1994/1995» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre la chiusura della stagione venatoria 1996/1997».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 22 luglio 1996

DINARDO

96R0526

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 19.

Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 «Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale» e successive modificazioni e integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 70 del 2 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1994, n. 36.

1. L'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1994, n. 36, è così sostituito:

«Art. 30 - *Tariffe minime e agevolazioni.*

1. Le tariffe minime dei servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle relative agli abbonamenti speciali feriali per lavoratori e studenti, sono determinate annualmente dalla Giunta regionale, sentite le autorità di bacino e gli enti locali interessati.

2. Le tariffe minime devono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che è stabilita annualmente con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero del tesoro e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.

3. Sono previste agevolazioni per le fasce deboli dell'utenza, identificate nei pensionati con trattamento economico non superiore al minimo INPS, di età superiore ai sessanta anni, privi di redditi propri, nonché negli invalidi e portatori di handicap, formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente, con grado di invalidità non inferiore al sessantasette per cento o equiparato.

4. Nel caso di due coniugi, anche se entrambi pensionati, l'agevolazione di cui al comma 3 non spetta ove il cumulo dei redditi imponibili di qualsiasi natura percepiti dagli stessi, al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risulti superiore a due volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

5. L'agevolazione di cui al comma 3 spetta altresì ai ciechi civili assoluti e parziali in possesso di residuo visivo fino ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, ai sordomuti, ai minori beneficiari dell'indennità d'accompagnamento prevista dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o dell'indennità di frequenza prevista dall'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, o della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali o dell'indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali previste dagli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché agli esercenti la patria potestà dei suddetti minori handicappati.

6. Per le categorie degli invalidi e portatori di handicap di cui al comma 3, per i ciechi civili parziali e per sordomuti di cui al comma 5, le agevolazioni spettano ove il trattamento di invalidità riconosciuto, esclusa l'eventuale indennità di accompagnamento, non sia superiore

a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore dal 1° gennaio di ciascun anno.

7. Per minori portatori di handicap di cui al comma 5, nonché per gli esercenti la patria potestà, le agevolazioni spettano comunque indipendentemente dall'ammontare del trattamento economico riconosciuto a seguito della stessa invalidità.

8. Al fine di cui ai commi 3 e 4 non si considerano né il reddito della casa di abitazione né gli importi integrativi del trattamento minimo di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

9. Per i mutilati e invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla prima all'ottava, per i ciechi civili assoluti, per gli invalidi del lavoro con invalidità non inferiore all'ottanta per cento, le agevolazioni di viaggio di cui al presente articolo spettano comunque indipendentemente dall'ammontare del trattamento economico riconosciuto a seguito della stessa invalidità e degli altri redditi percepiti.

10. Le agevolazioni di viaggio di cui al presente articolo, sono confermate ai cavalieri di Vittorio Veneto, nonché agli accompagnatori degli invalidi e dei ciechi di cui al comma 9, titolari dell'indennità di accompagnamento.

11. Le autorità di bacino determinano, sulla base dei criteri di indirizzo adottati dalla Giunta regionale, le modalità del rilascio, i tempi di validità, il tipo di agevolazione. L'ammontare dell'onere a carico dell'utente beneficiario per il rilascio del titolo di viaggio, eventualmente differenziato per categorie, non può essere superiore al venti per cento della tariffa dell'abbonamento ordinario e va destinato alle aziende di trasporto locale interessate».

Art. 2.

Criteri di indirizzo

1. Al fine di conseguire l'omogeneità nel settore delle agevolazioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, come sostituito dall'articolo 1, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera criteri di indirizzo sulle agevolazioni, nonché criteri per il riparto dei contributi.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, quantificato in lire 300.000.000 per l'anno 1996, si provvede mediante prelevamento di pari importo per competenza e per cassa dal fondo globale capitolo n. 80210 - partita n. 2 - del bilancio di previsione 1996 e iscrizione della somma di lire 300.000.000 al capitolo n. 45754 così denominato «Contributo per incentivare l'uso dei servizi di trasporto pubblico delle fasce deboli dell'utenza di cui all'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54».

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 luglio 1996

GALAN

96R0667

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 20.

Partecipazione della Regione del Veneto alle celebrazioni promosse per il terzo centenario della nascita di Giovanni Battista Tiepolo (1696-1996).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 70 del 20 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, nella ricorrenza del terzo centenario della nascita di Giovanni Battista Tiepolo, intende celebrarne la fama, promuoverne la conoscenza e valorizzare le testimonianze della sua opera e della civiltà artistica coeva esistenti nel territorio regionale.

Art. 2.

Iniziativa

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione concorre, direttamente o in collaborazione con enti locali, università e istituzioni culturali del Veneto, alla definizione di un programma di iniziative articolato ed inteso alla realizzazione di mostre, convegni, seminari di studio, attività editoriale, cicli di conferenze ed itinerari artistici dedicati al Tiepolo e alla cultura figurativa ed architettonica veneta del settecento.

2. Nell'ambito dell'intesa tra la Regione e la Provincia ecclesiastica veneta stipulata ai sensi dall'articolo 37 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6, sono altresì disposti interventi intesi a garantire la sicurezza, la tutela e valorizzazione dei capolavori artistici tiepoleschi conservati in edifici di culto al fine di assicurarne la più ampia fruibilità e accessibilità.

3. La Giunta regionale individua forme di intervento manutentorio, custodia e guardiania anche per periodi determinati e riferiti alla maggiore affluenza turistica.

Art. 3.

Azione di coordinamento

1. La Giunta regionale esercita un'azione di coordinamento e di raccordo nell'ambito delle manifestazioni celebrative di cui all'articolo 2 e promuove forme di collaborazione anche con altre amministrazioni regionali nonché intese governative per gli aspetti di rilievo nazionale ed internazionale, con particolare riferimento:

a) alla cura degli aspetti promozionali e di immagine;

b) alla produzione di materiale informativo, e pubblicitario;

c) alla pubblicazione di ricerche, saggi e documentazione, anche audiovisiva e su supporto informatico, di carattere scientifico, informativo e didattico.

Art. 4.

Modalità realizzative.

1. In ordine agli interventi di cui alla presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità e gli aspetti organizzativi, finanziari, contabili e di controllo secondo la normativa vigente.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge la Giunta regionale può altresì avvalersi dell'apporto scientifico di consulenti specialisti della materia nominati ai sensi dell'articolo 184 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3 della presente legge, quantificabili in 750 milioni di lire per l'anno 1996, si fa fronte mediante riduzione equivalente dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, della partita n. 3 del capitolo n. 80210 denominato «Fondo globale per le spese correnti», iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno finanziario 1996 e contemporanea istituzione del capitolo n. 70052 denominato «Interventi regionali per le celebrazioni promosse per il terzo centenario della nascita di Giovanni Battista Tiepolo» nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1996, con lo stanziamento di 750 milioni di lire in termini di competenza e cassa.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4 si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto al capitolo n. 7010, denominato «Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze», dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1996, nei limiti dello stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 luglio 1996

GALAN

96R0668

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1996, n. 16.

Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 33 del 23 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Piano pluriennale

1. Per lo sviluppo del sistema informativo regionale, il Consiglio regionale approva un piano pluriennale volto sia allo sviluppo, alla modernizzazione ed alla diffusione degli strumenti, delle tecnologie telematiche e dei sistemi informativi dell'Amministrazione regionale, sia all'intervento regionale nel settore dell'informatica avente particolare riguardo allo sviluppo ed alla realizzazione di una rete di collegamenti informatici interessante l'intera Amministrazione regionale ed aperta alle interrelazioni con gli altri enti pubblici territoriali valdostani e con le amministrazioni dello Stato. Tale piano pluriennale deve necessariamente essere, per i periodi interessati, corrispondente al relativo bilancio di previsione triennale della Regione e può subire, di anno in anno, ogni necessario aggiornamento ed attualizzazione.

2. Ogni anno la Giunta regionale adotta, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), in coerenza con il corrispondente bilancio di previsione, il piano operativo annuale per l'anno successivo, dedotto dal piano pluriennale di cui al comma 1, tenendo conto di ogni possibile esigenza di migioria o variazione che si sia, nel frattempo, resa neces-

saria od opportuna. Tale piano operativo annuale è suddiviso in parti, ciascuna delle quali ha riguardo ad uno o più obiettivi presenti nel piano in questione.

3. La predisposizione dei piani di cui ai commi 1 e 2, nonché il controllo nella realizzazione degli stessi e la verifica nel raggiungimento dei risultati, sono di competenza della Presidenza della Giunta regionale, che vi provvede per il tramite della struttura competente in materia di elaborazione dati, osservando quanto in proposito specificato dalla legge regionale 45/1995.

Art. 2.

Strumenti per la realizzazione del piano pluriennale

1. Per la realizzazione del piano pluriennale di cui all'art. 1 con le modalità ivi indicate, la Regione si avvale di apposita società a partecipazione mista di capitale della Regione, di altri enti pubblici territoriali valdostani, dell'Unità sanitaria locale (USL) e di imprese di cui alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1º luglio 1994, n. 32.

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 81/1987

1. L'art. 2 della legge regionale 81/1987, già sostituito dall'art. 1 della legge regionale 32/1994, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. Soci

1. Oltre alla Regione possono acquisire, in aggiunta e/o in sostituzione anche parziale degli attuali soci, la qualità di soci azionisti dell'INVA spa altri enti pubblici territoriali valdostani, l'USL ed imprese, in forma singola o associata, che per apporti finanziari o tecnologici possono contribuire alla valorizzazione della società».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 81/1987

1. L'art. 3 della legge regionale 81/1987 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. Finalità

1. L'INVA spa ha come esclusiva finalità sociale la realizzazione e la gestione del sistema informativo regionale, nell'ambito del piano pluriennale e secondo le indicazioni previste nel piano operativo annuale approvato dalla Giunta regionale. In analogia, tale esclusiva finalità sociale può essere applicata anche in riferimento agli enti pubblici territoriali valdostani e all'USL, in possesso della qualità di socio».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 81/1987

1. L'art. 4 della legge regionale 81/1987, già modificato dall'art. 2 della legge regionale 32/1994, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. Capitale sociale

1. Alla Regione è riservata la proprietà di almeno il quaranta per cento delle azioni e la somma delle azioni di proprietà della Regione, degli altri enti pubblici territoriali valdostani e dell'USL deve essere superiore al cinquanta per cento delle azioni.

2. Il capitale sociale è costituito in lire 1.000.000.000, suddiviso in 1.000.000 di azioni del valore nominale di lire 1.000».

Art. 6.

Adeguamento degli strumenti sociali

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'INVA spa provvede ad adeguare i propri strumenti sociali secondo quanto in essa previsto, cedendo altresì eventuali attività e partecipazioni non conformi all'oggetto sociale quale determinato nell'art. 3 della legge regionale 81/1987, come sostituito dall'art. 4 della presente legge.

Art. 7.

Convenzione

1. Un'apposita convenzione, da approvarsi dalla Giunta regionale entro sei mesi dal termine indicato all'art. 6, regola i compiti dell'INVA spa per la realizzazione, ai sensi dell'art. 1, del piano pluriennale di cui si tratta, le reciproche obbligazioni tra Regione e INVA spa, nonché gli obiettivi operativi e le condizioni che INVA spa deve rispettare.

2. In analogia a quanto stabilito dal comma 1, gli altri soci possono stipulare apposite convenzioni per quanto di propria competenza.

Art. 8.

Abrogazioni

1. La legge regionale 29 gennaio 1979, n. 6 (Sistema informativo regionale) e la legge regionale 1 luglio 1994, n. 32, concernente modificazioni alla legge regionale 81/1987, sono abrogate.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti vi osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 12 luglio 1996

VIÉRIN

96R0599

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 29.

Modifica ed integrazione alla L.R. 16 maggio 1994 n. 20 «Norme per la qualificazione della impresa artigiana».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 96 del 23 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 6 «Innovazione e ricerca» della L.R. 16 maggio 1994 n. 20

1. Il comma 5 dell'art. 6 della L.R. n. 20 del 1994 è così sostituito:

«5. Per la realizzazione dei progetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 e lett. b) del comma 3, la Regione concede contributi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo massimo pari a L. 100.000.000.».

Art. 2.

Modifica dell'art. 13 «Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa» della L.R. 16 maggio 1994, n. 20

1. Il comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 20 del 1994 è sostituito dai seguenti:

«3. Dall'entrata in vigore della presente legge, per la partecipazione alle sedute del Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa si applicano le disposizioni vigenti in materia di compensi e rimborsi per la partecipazione agli organi collegiali della Regione Emilia-Romagna.

3-bis. Per la partecipazione alle sedute del Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa da parte dei dipendenti regionali compete unicamente il trattamento di missione.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 agosto 1996

L'Assessore delegato
SANDRI

96R0686

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 30.

Norme in materia di programmi speciali d'area.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 96 del 23 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto della legge

1. In attuazione degli artt. 4 e 40 dello Statuto, la Regione Emilia-Romagna, al fine di accrescere l'integrazione fra gli Enti locali, il coordinamento delle iniziative, l'impegno integrato delle risorse finanziarie, promuove la predisposizione e la realizzazione di programmi speciali d'area, di seguito denominati programmi d'area.

2. I programmi d'area costituiscono una ulteriore modalità di programmazione negoziata, coerente con le previsioni indicate dagli strumenti regionali e provinciali di programmazione economico-territoriale.

3. I programmi d'area sono promossi dalla Giunta regionale soltanto nel caso in cui gli Enti locali ricompresi nell'ambito territoriale interessato diano il loro assenso e partecipino alla predisposizione e realizzazione.

4. La programmazione negoziata di cui al comma 2, si svolge tra Regione, Enti locali e altri soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, con la partecipazione delle parti sociali e dei soggetti privati interessati, ed è tesa a realizzare le condizioni per lo sviluppo locale sostenibile, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale e sub-regionale.

Art. 2.

Programma d'area

1. Il programma d'area rappresenta un complesso di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni economiche, sociali, culturali ed ambientali, nonché di aree urbane per le quali appaiano necessari rilevanti interventi di riqualificazione o di recupero, per la cui realizzazione sia necessaria l'azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici o privati.

2. Le aree oggetto del programma d'area ricomprendono il territorio di uno o più comuni della regione, anche appartenenti a province diverse.

3. Il programma d'area è finalizzato con risorse proprie dei soggetti partecipanti e con eventuali contributi nazionali e comunitari. I contributi regionali alle imprese previsti dal programma d'area sono stabiliti nella misura massima consentita dalla Unione Europea per l'ambito territoriale considerato, anche in deroga alle normative regionali vigenti.

4. Il programma regionale di sviluppo di cui all'art. 3 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36, recepisce gli obiettivi dei programmi d'area eventualmente approvati dal Consiglio regionale a norma della presente legge.

TITOLO II

PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA D'AREA

Art. 3.

Modalità di predisposizione

1. Al fine della individuazione dei programmi d'area, la Giunta regionale promuove il concorso degli Enti locali e delle parti sociali interessati e, sentita la Commissione consiliare competente, provvede alla prima definizione del territorio interessato e degli obiettivi generali del programma, anche sulla base della disponibilità di risorse finanziarie locali per il cofinanziamento.

2. Con lo stesso atto la Giunta regionale provvede altresì alla costituzione di un gruppo di lavoro, cui partecipano i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, con il compito di elaborare la proposta di programma d'area.

Art. 4.

Procedimento di approvazione

1. Il presidente della Giunta regionale o un suo delegato convoca una conferenza preliminare, per accertare il consenso dei soggetti pubblici e privati interessati sulla proposta di programma d'area.

2. Qualora il programma d'area comporti la variazione di uno o più strumenti di pianificazione urbanistica, si applica l'art. 14, commi 3 e seguenti, della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6.

3. Un accordo di ulteriori soggetti dopo l'approvazione dell'accordo richiede il consenso unanime dei partecipanti.

5. Ove l'adesione operi nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'accordo, il consenso è espresso dalla Conferenza di programma.

Art. 5.

Contenuti dell'accordo

1. L'accordo prefigura le azioni di competenza dei soggetti partecipanti dirette a dare attuazione, in modo coordinato ed integrato, agli interventi oggetto del programma d'area. Con l'accordo i soggetti partecipanti si vincolano altresì a impegnare le risorse finanziarie occorrenti e ad assumere le iniziative necessarie per l'acquisizione di eventuali contributi nazionali e comunitari.

2. L'accordo deve:

a) prevedere una dettagliata descrizione degli interventi, nonché degli obiettivi e dei risultati che si intendono perseguire con la realizzazione del programma d'area;

b) contenere gli obblighi assunti da ciascun soggetto partecipante;

c) definire le diverse fasi di realizzazione degli interventi;

d) individuare le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dei singoli interventi e la ripartizione dei relativi oneri fra i soggetti partecipanti;

e) prevedere gli effetti derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti dei soggetti partecipanti, compresa l'eventuale attivazione di interventi sostitutivi;

f) individuare i contenuti ritenuti non sostanziali dalle parti che possono essere modificati con il consenso unanime espresso dalla Conferenza di programma;

g) individuare l'Autorità di programma;

h) individuare le varie fasi temporali del programma;

i) prevedere il diritto di recesso, di uno o più soggetti partecipanti, stabilendone le condizioni.

TITOLO III ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA D'AREA

Art. 6.

Soggetti attuatori

1. I singoli soggetti partecipanti provvedono alla realizzazione e alla gestione degli interventi previsti dal programma d'area in relazione agli obblighi assunti.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione dell'accordo, ciascuno dei soggetti partecipanti individua il responsabile del programma, che svolge i seguenti compiti:

a) cura l'esecuzione degli interventi, promuovendo e coordinando lo svolgimento di ogni attività necessaria per la loro completa e sollecita realizzazione;

b) fornisce all'Autorità di programma tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei suoi compiti.

Art. 7.

Autorità di programma

1. L'Autorità di programma:

a) coordina l'attività dei responsabili nominati dai soggetti partecipanti;

b) vigila sul rispetto dei tempi di realizzazione del programma e del corretto e razionale svolgimento delle procedure;

c) opera il monitoraggio sui livelli di prestazione e di qualità degli interventi e la valutazione della congruenza dei risultati conseguiti agli obiettivi programmatici definiti.

2. L'Autorità riferisce periodicamente sull'attuazione del programma d'area alla Conferenza di programma e propone alla stessa l'assunzione dei provvedimenti di competenza, curandone l'esecuzione.

Art. 8.

Conferenza di programma

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Conferenza di programma, con il compito di sovrintendere alla realizzazione del programma d'area e di vigilare sui tempestivo e completo adempimento degli obblighi assunti dai partecipanti.

2. La Conferenza è composta da un rappresentante per ognuno dei partecipanti e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

3. La Conferenza svolge i seguenti compiti:

a) verifica il rispetto degli obblighi assunti dai contraenti nei termini previsti;

b) mette in mora il soggetto partecipante inadempiente e assume i successivi provvedimenti previsti dall'accordo, ivi compresa l'attivazione di interventi sostitutivi;

c) tenta la composizione in via amichevole delle eventuali controversie insorte in ordine al rispetto delle clausole dell'accordo;

d) provvede agli adempimenti conseguenti al disposto di cui all'art. 5, comma 2, lett. f);

e) approva le adesioni all'accordo di cui all'art. 4, comma 5;

f) valuta i risultati del programma d'area.

4. La Conferenza è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno nonché su richiesta dell'Autorità di programma.

5. La Conferenza assume i provvedimenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 all'unanimità dei suoi componenti.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE REGIONALE AI PROGRAMMI D'AREA E NORME FINANZIARIE

Art. 9.

Approvazione regionale dei programmi d'area

1. La Giunta regionale propone annualmente al Consiglio l'approvazione dei programmi d'area e individua con il medesimo atto i capitoli ordinari di spesa, al fine di garantire la copertura finanziaria della quota regionale di partecipazione al programma, fissando una priorità per l'attuazione dei relativi interventi nell'utilizzo delle risorse previste dagli stanziamenti già autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

2. Il Consiglio regionale con un unico provvedimento approva il programma d'area ed il relativo programma finanziario.

3. La delibera consiliare di approvazione del programma d'area ha la medesima efficacia degli atti settoriali di programmazione economico-finanziaria, ai fini dell'individuazione degli interventi e degli stanziamenti di bilancio da impegnare. Alla stessa consegue direttamente la fase di attuazione degli interventi da parte delle competenti strutture regionali.

Art. 10.

Attuazione regionale dei programmi d'area

1. La realizzazione e la gestione degli interventi, per le parti di competenza regionale, spettano alle singole Direzioni generali competenti, che predispongono i relativi atti di spesa e gli eventuali ulteriori provvedimenti attuativi.

2. Ai fini dell'attuazione del programma d'area, la Giunta regionale nomina il responsabile del programma, il quale coordina l'attività dei responsabili del procedimento, individuati per ogni intervento previsto dal programma d'area.

Art. 11.

Procedure finanziarie

1. Le proposte di accordi nell'ambito dei quali la Regione intenda assumere obbligazioni finanziarie a carico del proprio bilancio vengono trasmesse alle strutture regionali competenti in materia di ragioneria e credito per la necessaria verifica di copertura finanziaria e le conseguenti registrazioni.

2. Il responsabile del programma e le strutture regionali competenti in materia di finanza e contabilità assicurano una verifica dello stato di avanzamento della spesa derivante dall'attuazione dei programmi d'area, ai fini delle necessarie determinazioni da assumere in sede di approvazione delle leggi di bilancio.

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma d'area, approvato a norma dell'art. 9, la Regione fa fronte, a decorrere dall'esercizio 1996, con le disponibilità dei capitoli ordinari di spesa, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

2. Agli oneri derivanti da eventuali studi e ricerche per la predisposizione dei programmi d'area, la Regione fa fronte, a decorrere dall'esercizio 1996 con il Capitolo 2115 «Spese per studi e ricerche per il Programma regionale di sviluppo (art. 2, legge regionale 5 settembre 1988, n. 36)», che sarà dotato della necessaria disponibilità in

sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 agosto 1996.

L'Assessore delegato
SANDRI

96R0687

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1996, n. 17.

Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 51 del 9 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Le nomine, le proposte o le designazioni a pubblici incarichi di competenza della Regione Campania sono regolate dalla presente legge e sono effettuate con riferimento ai requisiti di competenza, esperienza e professionalità dei candidati prescelti in relazione ai fini ed agli indirizzi da perseguire negli Enti.

Art. 2.

Deroghe

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) alle nomine e designazioni vincolate alla titolarità di uffici o cariche già rivestite;

b) alle designazioni di funzionari regionali nei casi previsti dalla legge.

Art. 3.

Competenze

1. Spetta al Consiglio regionale la competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni.

2. Spettano al Presidente della Giunta regionale o alla Giunta regionale le nomine o le designazioni espressamente attribuite a tali organi da leggi o provvedimenti.

Art. 4.

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi statali e altre leggi regionali non possono essere eletti, nominati o designati in base alla presente legge:

a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali o comunali, i presidenti e gli assessori delle province, i sindaci e gli assessori dei comuni, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle comunità montane e degli altri organismi previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) i dipendenti dello Stato o delle regioni addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo o vigilanza sugli enti in cui deve avvenire la nomina o che vi sono stati addetti nell'anno precedente la nomina;

c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi in partiti o movimenti politici;

d) componenti di organi consultivi e impiegati addetti alla funzione consultiva tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti, istituti e organismi nei quali debba avvenire la nomina o la designazione;

e) i dipendenti a qualsiasi titolo dei gruppi politici e delle segreterie particolari dei sindaci, dei presidenti e degli assessori della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane;

f) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali Amministrativi Regionali, della Corte dei Conti e di altra giurisdizione speciale ed onoraria;

g) gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;

h) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente nei casi di incompatibilità ed ineleggibilità previsti dalla legge;

i) coloro che prestano continuativamente attività di consulenza o di collaborazione presso la Regione o presso gli Enti sottoposti al controllo regionale o interessati alle nomine o alla designazione.

2. Non possono essere nominati o designati coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 15 della legge 13 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

3. Le cause ostative previste dal presente articolo si applicano altresì alle nomine di competenza degli Enti istituiti con leggi regionali.

4. La sopravvenienza di una delle cause ostative previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica cui la nomina si riferisce.

Art. 5.

Pubblicità

1. Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno è pubblicato, a cura della Presidenza del Consiglio regionale, nel *Bollettino ufficiale* della Regione l'elenco delle nomine, designazioni e proposte di nomina, da effettuarsi nel semestre successivo da parte del Consiglio regionale, con la indicazione, per ciascuna di esse, dei rispettivi riferimenti normativi nonché del termine entro cui devono essere effettuate.

2. Qualora, successivamente alla pubblicazione dell'elenco, si debba procedere a sostituzioni o, per norme sopravvenute, a ulteriori nomine o designazioni, si provvede con le stesse modalità indicate nel comma 1, mediante la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla richiesta di sostituzione o designazione da parte dell'organo o dell'Ente interessato.

3. La Giunta regionale provvede direttamente, per le nomine di propria competenza, alle relative pubblicazioni, con il rispetto delle modalità del presente articolo.

Art. 6.

Presentazione delle candidature

1. I cittadini, i consiglieri regionali, gli ordini professionali, gli Enti e le associazioni riconosciute e operanti nei settori interessati, le organizzazioni sindacali, possono presentare proposte di candidatura al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta regionale, a seconda che la competenza spetti al Consiglio o alla Giunta, perentoriamente non oltre sessanta giorni prima del termine entro cui si deve provvedere alla nomina o designazione.

2. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, il termine per la presentazione delle proposte di candidatura è fissato in venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale.

3. Alla proposta di candidatura dovrà essere allegato:

a) un curriculum, sottoscritto dall'interessato, che contenga i dati anagrafici nonché l'indicazione del titolo di studio, della professione, delle cariche e degli incarichi ricoperti, dei requisiti di professionalità e competenza, nel settore inerente la carica da ricoprire. Le dichiarazioni contenute nel curriculum dovranno essere comprovate da attestati o certificati e, ove previsto dalla legge, dalla posizione contributiva;

b) dalla dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di disponibilità dell'accettazione dell'incarico nonché dell'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni.

4. La Commissione consiliare competente nell'esprimere il parere previsto dalla presente legge, valuterà prioritariamente i requisiti di professionalità e competenza di cui al comma 3, lettera a).

5. Le proposte di candidatura prive della documentazione di cui al comma 3 sono ritenute inammissibili.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 5 non si applicano in caso di costituzione di singoli componenti di organi collegiali, qualora l'organo competente possa effettuare la nomina o designazione ricorrendo alle candidature già presentate nel procedimento di nomina dell'organo interessato.

Art. 7.

Procedura per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale o del presidente della Regione

1. Le proposte di nomina o di designazione di competenza del presidente della Regione o della Giunta regionale sono trasmesse alla commissione consiliare competente almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve provvedere.

2. La richiesta di parere corredata dalla documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 6 deve specificare i motivi che giustificano la nomina o la designazione, con particolare riferimento alla idoneità professionale in relazione all'incarico da conferire.

3. La commissione deve esprimere parere, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta pervenuta al protocollo della stessa, anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intende perseguire. Decorso tale termine il competente organo procede alla nomina anche se il parere della commissione non sia stato reso.

Art. 8.

Procedura per le nomine di competenza del Consiglio

1. Le proposte di candidatura presentate dal presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6 sono trasmesse alla competente commissione consiliare non oltre dieci giorni dalla data di presentazione.

2. La Commissione, entro trenta giorni da quello in cui sia pervenuta la richiesta, esprime il proprio parere. Decorso infruttuosamente tale termine si prescinde dal parere.

3. Le nomine o designazioni sono iscritte dal presidente del Consiglio regionale all'ordine del giorno della seduta del Consiglio da svolgersi almeno otto giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve provvedere.

4. Le proposte, il parere della Commissione e la sopraccitata documentazione sono messi a disposizione di tutti i consiglieri, presso la segreteria generale del Consiglio, nei cinque giorni che precedono la seduta convocata per le nomine.

5. Per le nomine o designazioni di cui all'articolo 5, comma 2, tutti i termini indicati nel presente articolo, fatto salvo quello previsto al comma 3, sono ridotti della metà.

Art. 9.

Prorogatio

1. Gli organi di amministrazione, attiva e consultiva svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

2. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui al comma 1 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Decorso detto termine gli organi amministrativi decadono.

3. Nel periodo in cui sono stati prorogati gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 3, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

5. Gli atti, eventualmente adottati dagli organi decaduti, sono nulli.

6. Nei casi in cui i titolari della competenza al rinnovo siano il Consiglio regionale o la Giunta regionale e questi non procedono almeno tre giorni prima del termine di cui al secondo comma del presente articolo, la relativa competenza è trasferita rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta i quali devono comunque provvedere entro la scadenza del termine medesimo.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche in tutti i casi in cui si deve provvedere alla nomina di singoli rappresentanti o al parziale rinnovo degli organi a seguito della cessazione dalla carica di uno o più componenti, allorché la mancata nomina impedisca il funzionamento dell'organo.

8. I singoli rappresentanti, nominati nella fattispecie prevista dal settimo comma del presente articolo, decadono con la scadenza naturale dell'intero organo.

Art. 10.

Scadenza per fine legislatura

1. Gli organi la cui durata è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

a) il centoventesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio;

b) il sessantesimo giorno successivo alla elezione della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo presidente.

2. Se entro i periodi indicati alle lettere a) e b) del comma 1, il Consiglio e la Giunta regionale non procedono a nomine o designazioni che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza o al parziale rinnovo di organi, allorché la mancanza di uno o più componenti impedisca il funzionamento dell'organo, provvedono il presidente del Consiglio regionale o il Presidente della Giunta, secondo la rispettiva competenza e secondo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 11.

Divieto di cumulo degli incarichi

1. Lo stesso soggetto non può cumulare più incarichi conferiti in base alla presente legge.

2. L'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la contemporanea decadenza dall'incarico ricoperto.

Art. 12.

Decadenza e revoca

1. La decadenza è pronunciata per il sopravvenire delle situazioni di cui all'articolo 4, comma 4, della perdita dei requisiti previsti per la nomina o negli altri casi previsti dalla legge.

2. Nei casi di decadenza, l'interessato può, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, controdedurre all'organo competente che si pronuncia entro i dieci giorni successivi.

3. La revoca può essere disposta ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione e con i programmi dettati dalla Regione.

4. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pronunciati dallo stesso organo competente per la nomina.

5. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 13.

Sospensione dall'incarico

1. Il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, comporta la sospensione dagli incarichi conferiti a norma della presente legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis e 4 ter della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1994 n. 30.

2. In caso di sospensione dall'incarico si provvede alla sostituzione per la durata della sospensione stessa.

Art. 14.

Doveri dei nominati

1. Coloro che sono nominati con la procedura prevista dalla presente legge sono tenuti, entro quindici giorni dalla notifica della nomina, a comunicare al presidente del Consiglio regionale o della Giunta regionale l'inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 4, nonché l'intervenuta dichiarazione ai fini fiscali di tutti i propri redditi a norma degli articoli 8 e 10 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Qualora successivamente i nominati vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, sono tenuti a darne comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.

3. La mancanza delle comunicazioni o della rimozione delle cause di incompatibilità, di cui ai precedenti commi, comporta la decadenza dalla nomina, salvo la validità degli atti compiuti.

4. I rappresentanti della Regione, come sopra nominati, devono tenere conto delle direttive del Consiglio ovvero della Giunta, in caso di nomine di competenza di questa, e sono tenuti, se richiesti, a riferire agli organi stessi della Regione.

5. Alla sostituzione dei nominati dichiarati decaduti per l'inosservanza dell'obbligo previsto dal comma 2 o per mancanza dei requisiti richiesti provvede direttamente, prescindendo dalle procedure di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, della presente legge, lo stesso organo che ha provveduto alla nomina.

Art. 15.

Norma abrogativa

1. Le leggi regionali 1 marzo 1993, n. 11 e 7 dicembre 1993, n. 42, sono abrogate.

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania*.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Li, 7 agosto 1996

RASTRELLI

96R0681

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000
<p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000
<p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000

InTEGRANDO il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 4 8 0 9 6 *

L. 2.800